SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 luglio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 395.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

dermatologia pediatrica;
rieducazione funzionale dell'apparato locomotore;
analisi biologiche e di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 394

86G0729

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 396.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

terapia neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 399

86G0730

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 397.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dello sviluppo economico e sociale italiano dall'unità nazionale ad oggi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 398

86G0731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 398.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

analisi biologiche e di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1986
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 397

86G0732

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 luglio 1986.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1986;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 giugno 1986;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del presidente della Corte dei conti in data 7 luglio 1986;

Atteso che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ha dato il proprio assenso allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977 citato nelle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo domenica 9 novembre 1986 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 10 novembre.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Antonio Acconcia, consigliere Corte dei conti.

Componenti:

Ferruccio Marri Caciotti, consigliere di legazione;
Claudio Spinedi, consigliere di legazione;
Roberto Pietrosanto, consigliere di legazione;
Itala Maria Occhi, consigliere di legazione;
Francesco Piccione, vice ispettore;
Giuseppa Cardinale, vice ispettore.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 25 agosto 1986.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

Carlo Ungaro, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Maria Pia Bertini, consigliere di legazione;
Adriano Maria Santacesaria, consigliere di legazione;
Pier Giorgio Cherubini, consigliere di legazione;
Tullio Guma, consigliere di legazione;
Fiorella Sagretti, vice ispettore;
Salvatore Di Venezia, vice ispettore.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Leonardo Sampoli, consigliere d'ambasciata.

Componenti:

Cesare Augusto Corti, consigliere di legazione;
Alberto Bradanini, consigliere di legazione;
Pier Luigi Velardi, consigliere di legazione;
Gherardo La Francesca, consigliere di legazione;
Claudia Caggiula, vice ispettore;
Aldo Valeo, vice ispettore.

Art. 5.

Le commissioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 11 luglio 1986

Il Ministro: ANDREOTTI

86A5612

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1986.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Fideuram Vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 19 luglio 1985, 12 agosto 1985, 6 novembre 1985, 7 febbraio 1986, 18 marzo 1986 e 2 maggio 1986 della società per azioni Fideuram Vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 21 maggio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulle vita e le condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Fideuram Vita, con sede in Roma:

1) tariffa 217 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico di un capitale di importo pari al debito residuo di un prestito rimborsabile in rate certe costanti posticipate;

2) tariffa 218 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premi annui costanti di un capitale di importo pari al debito residuo di un prestito rimborsabile in rate certe costanti posticipate;

3) tariffa 219 - assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità certe posticipate a premio annuo costante;

4) tariffa 220 - assicurazione nella forma temporanea per il caso di morte, su due teste al secondo decesso, a premio annuo ed a capitale costante, complementare a contratti di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo e a capitale costante;

5) tariffa 221 - assicurazione complementare nella forma temporanea per il caso di morte, su due teste al secondo decesso, a premio annuo costante ed a capitale crescente, a partire dal secondo anno di assicurazione, in progressione aritmetica di ragione pari al 10% del capitale iniziale;

6) tariffa 222 - assicurazione temporanea per il caso di morte, su due teste al primo decesso, a capitale ed a premio annuo costante;

7) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 221;

8) condizioni speciali di polizza comprensive delle clausole di rivalutazione da applicare alla tariffa 102 — assicurazione a vita intera, a premio annuo costante temporaneo — sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 24 aprile 1985;

9) opzione per il differimento del godimento della rendita assicurata da applicare a contratti di rendita vitalizia differita;

10) condizioni speciali di polizza regolanti l'attribuzione di un bonus di premio su polizze collettive stipulate in abbinamento a mutui erogati da società finanziarie e da istituti di credito da applicare alle seguenti tariffe: tariffa n. 42 approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978; tariffa n. 43 approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978; tariffa n. 200 approvata con decreto ministeriale 24 aprile 1985; tariffa n. 211 approvata con decreto ministeriale 24 aprile 1985; tariffa n. 230 approvata con decreto ministeriale 24 aprile 1985; tariffe 217 e 218 di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Art. 2.

La S.p.a. Fideuram Vita è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 23 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5699

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1986.

Autorizzazione al Mediocredito lombardo ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 65 del citato testo unico il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista l'istanza con la quale il Mediocredito lombardo ha chiesto di essere autorizzato ad operare nelle aree del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 65 del testo unico n. 218/78, al fine di assistere le imprese lombarde che intendano realizzare iniziative nelle suddette aree;

Vista la disposizione della Banca d'Italia del 19 maggio 1983, n. 14888, con la quale il Mediocredito lombardo è stato autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine al di fuori dei confini amministrativi di propria competenza a condizione che tali finanziamenti comportino positivi riflessi sulla economia o sulla occupazione della regione Lombarda e che siano contenuti entro il limite del 5% del totale degli affidamenti;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il Mediocredito lombardo è abilitato ad operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del medesimo testo unico, alle condizioni e nei limiti fissati dalla Banca d'Italia con la disposizione del 19 maggio 1983, n. 14888, richiamata in premessa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

86A5679

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali, deve considerarsi evento eccezionale che ha causato il mancato o l'irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sotto elencati uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 27, 28, 29 E 30 MAGGIO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti pubblici di Palermo.

IN DATA 28, 29 E 30 MAGGIO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro successioni di Palermo;
ufficio del registro bollo e demanio di Palermo.

IN DATA 3, 4, 5 E 6 GIUGNO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti pubblici di Palermo.

IN DATA 4 GIUGNO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro successioni di Palermo.

IN DATA 13 GIUGNO 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A5676

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantadue parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di una chiesa parrocchiale, tutte della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Sabina e Poggio Mirteto determina la sede e la denominazione della parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali che contestualmente si distinguono;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ottantuno parrocchie costituite nella diocesi di Sabina e Poggio Mirteto, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI RIETI

1. Cantalupo in Sabina, S. Biagio Vescovo e Martire, 02040, piazza Camuccini.
2. Casaprota, S. Domenico e S. Michele Arcangelo, 02030, piazza Municipio.
3. Casaprota, S. Maria della Neve, 02030, frazione Collelungo.
4. Casperia, S. Giovanni Battista, 02041, piazza San Giovanni Battista.
5. Castelnuovo di Farfa, S. Nicola da Bari, 02031, piazza della Chiesa.
6. Collevecchio, Santissima Annunziata, 02042, piazza Vittorio Emanuele.
7. Collevecchio, Santi Pietro e Paolo, 02042, frazione di Cicignano.
8. Collevecchio, Immacolata Concezione di Maria Santissima, 02042, frazione di Poggio Sommaville.
9. Cottanello, S. Andrea Apostolo, 02040, piazza Vittorio Emanuele.
10. Fara Sabina, S. Antonino Martire, 02032, piazza del Duomo.
11. Fara Sabina, S. Atanasio, 02030, frazione di Borgo Quinzio.
12. Fara Sabina, Santi Rocco e Isidoro, 02030, frazione di Canneto Sabino.
13. Fara Sabina, S. Filippo Neri, 02030, frazione di Coltodino.
14. Fara Sabina, S. Maria Assunta, 02030, frazione di Corese Terra.
15. Fara Sabina, S. Maria Assunta, 02030, frazione di Farfa.
16. Fara Sabina, S. Croce, 02036, frazione di Passo Corese, piazza S. Croce.
17. Fara Sabina, Nostra Signora di Fatima, 02032, frazione di Prime Case.
18. Fara Sabina, Santi Martiri Sabini, 02032, frazione di Talocci.
19. Forano, Santissima Trinità, 02044, piazza Vittorio Emanuele III.
20. Forano, S. Maria Assunta, 02040, frazione di Gavignano Sabino.
21. Frasso, S. Maria della Neve, 02030, via XX Settembre.
22. Magliano Sabina, Cattedrale S. Liberatore Vescovo e Martire, 02046, piazza Duomo.
23. Magliano Sabina, S. Maria degli Angeli, 02046, vocabolo Angeli.
24. Magliano Sabina, S. Maria di Uliano, 02046, vocabolo Colle Sala.
25. Magliano Sabina, S. Maria Assunta, 02046, frazione di Foglia.
26. Mompeo, Natività di Maria Santissima, 02040, piazza Regillo.
27. Montasola, Santi Pietro e Tommaso, 02040, piazza San Pietro.
28. Montebuono, S. Maria Assunta, 02040, via Garibaldi.
29. Montebuono, S. Giovanni Battista, 02040, frazione di Fianello.
30. Monteleone Sabino, S. Giovanni Evangelista, 02030, frazione di Ginestra.
31. Montenero, S. Cataldo Vescovo, 02040, piazza Dante Alighieri.
32. Montopoli di Sabina, S. Michele Arcangelo, 02034, via della Parrocchia.
33. Montopoli di Sabina, S. Giovanni Evangelista, 02030, frazione di Bocchignano.
34. Montopoli di Sabina, S. Maria Assunta, 02034, frazione di Pontesfondato.
35. Poggio Catino, S. Nicola da Bari, 02040, piazza Capizucchi.
36. Poggio Catino, S. Eustachio, 02040, frazione di Catino.
37. Poggio Mirteto, Cattedrale S. Maria Assunta, 02047, piazza Martiri della Libertà.
38. Poggio Mirteto, S. Maria della Pietà, 02047, frazione di Castel San Pietro.
39. Poggio Mirteto, Sacri Cuori di Gesù e Maria, 02047, vocabolo Misericordia.
40. Poggio Mirteto, Sacra Famiglia, 02040, frazione di Stazione.
41. Poggio Moiano, Immacolata e S. Giovanni Battista, 02037, via della Piazzetta Nuova.

42. Poggio Moiano, S. Michele Arcangelo, 02037, frazione di Cerdomare-Osteria Nuova.

43. Poggio Nativo, Santissima Annunziata, 02030, via F. Florido.

44. Poggio Nativo, S. Silvestro Papa, 02030, frazione di Casali.

45. Poggio Nativo, S. Maria Assunta, 02030, frazione di Monte S. Maria.

46. Poggio San Lorenzo, S. Lorenzo Martire, 02030, piazza Guglielmo Marconi.

47. Roccantica, S. Maria Assunta, 02040, via Reatina.

48. Salisano, Santi Pietro e Paolo, 02040, piazza Vittorio Emanuele III.

49. Scandriglia, S. Maria Assunta, 02038, piazza Mazzini.

50. Scandriglia, S. Maria Assunta, 02030, frazione di Ponticelli.

51. Selci, Santissimo Salvatore, 02040, via Vittorio Emanuele.

52. Stimigliano, Santi Cosma e Damiano, 02048, piazza Vittorio Emanuele.

53. Stimigliano, S. Giovanni Bosco, 02040, frazione di Stazione.

54. Tarano, S. Maria Assunta, 02040, piazza Umberto I.

55. Tarano, Santi Pietro e Paolo, 02040, frazione di S. Polo Sabino.

56. Toffia, S. Maria Nuova, 02039, via Montecavallo.

57. Torricella Sabina, S. Giovanni Battista, 02030, piazza della Chiesa.

58. Torri in Sabina, S. Giovanni Battista, 02049, via degli Archi.

59. Torri in Sabina, Antica Cattedrale S. Maria Assunta, 02049, frazione di Vescovio.

PROVINCIA DI ROMA

60. Mentana, S. Nicola da Bari, 00013, via Amendola.

61. Mentana, Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, 00010, frazione di Castelchiodato.

62. Mentana, S. Lucia, 00010, frazione di S. Lucia.

63. Mentana, Gesù Maestro, 00010, frazione di Tor Lupara.

64. Mentana, Maria Regina, 00010, frazione di Tor Lupara.

65. Mentana, S. Maria degli Angeli, 00013, frazione di Casali.

66. Monteflavio, S. Maria Assunta, 00010, piazza Vittorio Emanuele.

67. Montelibretti, S. Maria del Carmine, 00010, piazza della Chiesa Nuova.

68. Montelibretti, S. Nicola da Bari, 00010, piazza dell'Olmo, 3.

69. Montelibretti, S. Maria della Pace, 00010, frazione di Borgo S. Maria.

70. Monterotondo, S. Maria Maddalena, 00015, piazza Duomo.

71. Monterotondo, S. Maria delle Grazie, 00015, piazza S. Maria delle Grazie.

72. Monterotondo, Gesù Operaio, 00015, via Piave.

73. Monterotondo, Vergine Santissima del Carmine, 00016, frazione di Scalo.

74. Montorio Romano, Santissima Annunziata e Cristo Re, 00010, piazza Risorgimento.

75. Moricone, S. Maria Assunta, 00010, piazza Sforza Cesarini.

76. Nerola, S. Maria Assunta e S. Giorgio, 00017, piazza S. Sebastiano.

77. Nerola, S. Teresa del Bambino Gesù, 00017, frazione di Acquaviva.

78. Palombara Sabina, S. Biagio Vescovo e Martire, 00018, piazza IV Novembre.

79. Palombara Sabina, S. Egidio Abate, 00018, piazza Vittorio Veneto.

80. Palombara Sabina, Immacolata Concezione di Maria Santissima, 00010, frazione di Cretone.

81. Palombara Sabina, S. Giovanni Battista, 00018, frazione di Stazzano.

PROVINCIA DI TERNI

82. Calvi dell'Umbria, S. Maria della Neve, 05030, frazione di Santa Maria in Neve.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perde la personalità giuridica civile la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Giorgio Martire, avente sede in Nerola, piazza del Municipio.

Ad essa succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia avente sede, con la stessa denominazione, in Nerola, piazza S. Sebastiano.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per la parrocchia che succede alla chiesa parrocchiale estinta, dai beni di proprietà della chiesa stessa;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 8 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

C5A5514

DECRETO 8 luglio 1986.

Estinzione di ottantasei enti ecclesiastici della diocesi di Veroli - Frosinone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 1985 e 1° marzo 1986 pubblicati, il primo nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986 e, il secondo nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1986 con i quali ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Veroli - Frosinone, di Ferentino, di Anagni e di Alatri ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 24 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Veroli - Frosinone elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Veroli - Frosinone richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Veroli - Frosinone estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FROSINONE

1. Comune di Frosinone, mensa vescovile della diocesi di Veroli - Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, via dei Monti Lepini, 51.

2. Comune di Arnara, beneficio di S. Vincenzo di Paola, con sede in (03020) Arnara, piazza Castello.

3. Comune di Arnara, beneficio parrocchiale di San Nicola, noto anche quale arcipretura di Arnara, arcipretura di San Nicola in Arnara, chiesa parrocchiale di Arnara, prebenda arcipretale di Arnara, prebenda arcipretale di Santa Maria in Arnara, prebenda arcipretale di San Nicola in Arnara, prebenda arcipreturale di Santa Maria in Arnara, prebenda dell'arcipretura di San Nicola in Arnara, prebenda parrocchiale di Arnara, prebenda parrocchiale di Santa Maria in Arnara, prebenda parrocchiale di San Nicola in Arnara, prima prebenda parrocchiale di Arnara, prima prebenda parrocchiale di S. Maria in Arnara, prima prebenda parrocchiale di San Nicola in Arnara, con sede in (03020) Arnara, piazza Castello.

4. Comune di Arnara, beneficio sottocura di San Nicola, noto anche quale prebenda coadiutorale di San Nicola in Arnara, seconda prebenda arcipretale di San Nicola in Arnara, seconda prebenda coadiutorale di San Nicola in Arnara, seconda prebenda di San Nicola in Arnara, seconda prebenda parrocchiale in Arnara, seconda prebenda parrocchiale di Santa Maria in Arnara, seconda prebenda parrocchiale di San Nicola in Arnara, con sede in (03020) Arnara, piazza Castello.

5. Comune di Boville Ernica, beneficio Colombier, con sede in (03022) Boville Ernica, piazza S. Angelo.

6. Comune di Boville Ernica, beneficio parrocchiale S. Lucio, con sede in (03022) Boville Ernica, via S. Lucio.

7. Comune di Boville Ernica, beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie, con sede in (03022) Boville Ernica, via S. Maria della Grazie, 58.

8. Comune di Boville Ernica, beneficio parrocchiale Santa Maria del Suffragio, noto anche quale beneficio di Santa Maria del Suffragio in Boville Ernica, beneficio prepositurale di S. Maria del Suffragio in Boville Ernica, parrocchia di Santa Maria in Boville Ernica, parrocchia di Santa Maria del Suffragio in Boville Ernica, parrocchia prepositurale di S. Maria del Suffragio in Boville Ernica, parrocchia prevostale di S. Maria del Suffragio in Boville Ernica, con sede in (03022) Boville Ernica, piazza Santa Maria.

9. Comune di Boville Ernica, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, noto anche quale beneficio di San Michele Arcangelo in Boville Ernica, parrocchia arciducale di S. Michele Arcangelo in Boville Ernica, parrocchia arcipretale di San Michele Arcangelo in Boville Ernica, parrocchia arcipreturale di San Michele Arcangelo in Boville Ernica, con sede in (03022) Boville Ernica, via S. Angelo.

10. Comune di Boville Ernica, beneficio parrocchiale di S. Pietro Ispano, noto anche quale abbazia di San Pietro Ispano in Boville Ernica, con sede in (03022) Boville Ernica, via S. Pietro Ispano.

11. Comune di Boville Ernica, beneficio sottocura di Santa Maria del Suffragio, noto anche quale beneficio sottocura del Suffragio, con sede in (03022) Boville Ernica.

12. Comune di Boville Ernica, beneficio sottocura di San Michele Arcangelo, con sede in (03022) Boville Ernica.

13. Comune di Castro dei Volsci, beneficio parrocchiale di San Giuseppe, con sede in (03020) Castro dei Volsci, via Collepece.

14. Comune di Castro dei Volsci, beneficio parrocchiale di Santa Maria in Castro dei Volsci, noto anche quale abbazia di Santa Maria in Castro dei Volsci, beneficio Santa Maria in Castro dei Volsci, parrocchia Santa Maria in Castro dei Volsci, prebenda parrocchiale Santa Maria in Castro dei Volsci, con sede in (03020) Castro dei Volsci, via Santa Maria.

15. Comune di Castro dei Volsci, beneficio parrocchiale San Nicola in Castro dei Volsci, noto anche quale abbazia San Nicola in Castro dei Volsci, prebenda parrocchiale di San Nicola in Castro dei Volsci, con sede in (03020) Castro dei Volsci, via San Nicola.

16. Comune di Castro dei Volsci, beneficio parrocchiale di Santa Oliva in Castro dei Volsci, noto anche quale arcipretura di Santa Oliva in Castro dei Volsci, con sede in (03020) Castro dei Volsci, via Civita.

17. Comune di Castro dei Volsci, beneficio parrocchiale di San Sosio Martire, con sede in (03020) Castro dei Volsci, via San Sosio.

18. Comune di Ceprano, beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Ceprano, noto anche quale prebenda parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Ceprano, prebenda parrocchiale Santa Maria, arcipretura in Ceprano, parrocchia Santa Maria Maggiore in Ceprano, con sede in (03024) Ceprano, piazza Cavour.

19. Comune di Ceprano, beneficio parrocchiale di San Rocco in Ceprano, noto anche quale chiesa San Rocco in Ceprano, ente chiesa parrocchiale San Rocco in Ceprano, prebenda parrocchiale San Rocco in Ceprano, con sede in (03024) Ceprano, via Fratelli Bandiera, 4.

20. Comune di Ceprano, beneficio sottocura della parrocchia di San Rocco in Ceprano, noto anche quale parrocchia di Ceprano sottocura di San Rocco in Ceprano, sottocura di San Rocco in Ceprano, sottocurato della parrocchia di San Rocco in Ceprano, con sede in (03024) Ceprano, via Fratelli Bandiera, 4.

21. Comune di Ceprano, beneficio sottocura della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Ceprano, noto anche quale sottocurato della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Ceprano, con sede in (03024) Ceprano, piazza Cavour.

22. Comune di Falvaterra, beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Falvaterra, noto anche quale prebenda parrocchiale Santa Maria Maggiore in Falvaterra, prebenda Santa Maria Maggiore in Falvaterra, con sede in (03020) Falvaterra, piazza Santa Maria Maggiore.

23. Comune di Falvaterra, beneficio San Sebastiano, con sede in (03020) Falvaterra, piazza Santa Maria Maggiore.

24. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale Madonna della Neve in Frosinone, noto anche quale Madonna della Neve, con sede in (03100) Frosinone, piazza Madonna della Neve.

25. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale Sacra Famiglia in Frosinone, noto anche quale parrocchia della Sacra Famiglia in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, via Don Minzoni, 118.

26. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale Sacratissimo Cuore di Gesù in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, via Tevere.

27. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale San Benedetto in Frosinone, noto anche quale abbazia di San Benedetto in Frosinone, curia di San Benedetto in Frosinone, massa comune di San Benedetto in Frosinone, parrocchia San Benedetto in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, piazza della Libertà.

28. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale Sant'Antonio da Padova in Frosinone, noto anche quale parrocchia Sant'Antonio in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, via Guglielmo Marconi.

29. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale Santa Maria Assunta in Frosinone, noto anche quale beneficio San Silverio in Frosinone, capitolo Santa Maria in Frosinone, parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, Piazza Santa Maria.

30. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale Santa Maria Goretti in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, via Vado del Tufo.

31. Comune di Frosinone, beneficio parrocchiale Santissima Annunziata in Frosinone, noto anche quale abbazia della Santissima Annunziata in Frosinone, parrocchia della Santissima Annunziata in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, largo San Silverio.

32. Comune di Frosinone, beneficio Santa Croce nella Chiesa della Santissima Annunziata in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, largo San Silverio.

33. Comune di Frosinone, beneficio sottocura San Benedetto in Frosinone, noto anche quale sottocura di San Benedetto in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, piazza della Libertà.

34. Cappellania della Madonna dei Sette Dolori in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, piazza Santa Maria.

35. Cappellania del Santissimo Rosario in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, piazza Santa Maria.

36. Cappellania Imperioli in Frosinone, con sede in (03100) Frosinone, piazza della Libertà.

37. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale Beata Maria Vergine Immacolata in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03025) Monte San Giovanni Campano, via Lucca.

38. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale S. Anna in Anitrella in Monte San Giovanni Campano, noto anche quale prebenda parrocchiale Sant'Anna in Anitrella in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03030) Anitrella, Monte San Giovanni Campano, via Chiesa Nuova.

39. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale San Lorenzo in Colli in Monte San Giovanni Campano, noto anche quale parrocchia arcipretale San Lorenzo in Colli in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03030) Colli, Monte San Giovanni Campano, via San Lorenzo.

40. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale Santa Margherita in Monte San Giovanni Campano, noto anche quale prebenda terza canonicale curale di Santa Margherita in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03025) Monte San Giovanni Campano, via S. Margherita.

41. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale Santa Maria del Pianto in Chiaiamari in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03030) Chiaiamari, Monte San Giovanni Campano, via Santa Maria del Pianto.

42. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale Santa Maria della Rendola in Monte San Giovanni Campano, noto anche quale parrocchia S. Maria della Arendola in Monte S. Giovanni Campano, prebenda seconda canonicale curale di S. Maria della Rendola in Monte San Giovanni Campano, prebenda seconda canonicale curale di Santa Maria in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03025) Monte San Giovanni Campano, via Santa Maria in Arendola.

43. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale Santa Maria della Valle in Monte San Giovanni Campano, noto anche quale prebenda arcipretale della Collegiata di Santa Maria della Valle in Monte San Giovanni Campano, prebenda prima arcipretale della Collegiata di Santa Maria della Valle in Monte San Giovanni Campano, prebenda prima arcipretale di Santa Maria della Valle in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03025) Monte San Giovanni Campano, via Valle.

44. Comune di Monte San Giovanni Campano, beneficio parrocchiale San Pietro in Monte San Giovanni Campano, noto anche quale prebenda parrocchiale San Pietro in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03025) Monte S. Giovanni Campano, via S. Pietro.

45. Comune di Monte San Giovanni Campano, capitolo o sagrestia di Santa Maria della Valle in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03025) Monte San Giovanni Campano, via Valle.

46. Comune di Monte San Giovanni Campano, cappellata del Santo Rosario in Monte San Giovanni Campano, con sede in (03025) Monte San Giovanni Campano, via Valle.

47. Comune di Pofi, beneficio parrocchiale Sant'Andrea in Pofi, noto anche quale abbazia di Sant'Andrea in Pofi, abbazia Sant'Andrea lettera A in Pofi, abbazia di Sant'Andrea lettera B in Pofi, abbazia Sant'Andrea lettera C in Pofi, chiesa collegiata Sant'Andrea in Pofi, chiesa curata della collegiata di Sant'Andrea in Pofi, chiesa curata della parrocchia di Sant'Andrea in Pofi, con sede in (03026) Pofi, via Sant'Andrea.

48. Comune di Pofi, beneficio parrocchiale Santa Maria Maggiore in Pofi, noto anche quale abbazia Santa Maria in Pofi, abbazia Santa Maria lettera A in Pofi, arcipretura di Pofi, arcipretura Santa Maria in Pofi, beneficio Santa Maria in Pofi, beneficio lettera H Santa Maria in Pofi, beneficio Santa Maria lettera A in Pofi, beneficio Santa Maria lettera B in Pofi, beneficio parrocchiale di Santa Maria lettera B in Pofi, chiesa curata della collegiata Santa Maria in Pofi, parrocchia Santa Maria in Pofi, prebenda parrocchiale Santa Maria arcipretura in Pofi, parrocchia Santa Maria arcipretura di Pofi, con sede in (03026) Pofi, via San Giorgio.

49. Comune di Pofi, beneficio parrocchiale San Pietro in Pofi, noto anche quale abbazia San Pietro in Pofi, abbazia San Rocco in Pofi, beneficio parrocchiale della chiesa di San Pietro in Pofi, cappellata di San Rocco in Pofi, parrocchia San Pietro in Pofi, con sede in (03026) Pofi, via San Giorgio.

50. Comune di Ripi, beneficio parrocchiale San Luigi in Collecastagno in Ripi, con sede in (03027) Ripi, via Collecastagno.

51. Comune di Ripi, beneficio parrocchiale San Rocco in Ripi, noto anche quale abbazia San Rocco in Ripi, parrocchia San Rocco in Ripi, prebenda parrocchiale San Rocco in Ripi, con sede in (03027) Ripi, piazza Luciano Manara, 1.

52. Comune di Ripi, beneficio parrocchiale Santissimo Salvatore in Ripi, noto anche quale arcipretura San Salvatore in Ripi, massa comune di San Salvatore in Ripi, mensa comunale di San Salvatore in Ripi, parrocchia San Salvatore in Ripi, prebenda parrocchiale San Salvatore in Ripi, con sede in (03027) Ripi, piazza Luciano Manara, 1.

53. Beneficio sottocura San Salvatore in Ripi, noto anche quale sottocura di San Salvatore in Ripi, con sede in (03027) Ripi, piazza Luciano Manara, 1.

54. Comune di Strangolagalli, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo in Strangolagalli, noto anche quale parrocchia arcipretale di San Michele Arcangelo in Strangolagalli, prebenda parrocchiale di San Michele Arcangelo in Strangolagalli, con sede in (03020) Strangolagalli, via San Michele.

55. Comune di Strangolagalli, beneficio sottocura di San Michele Arcangelo in Strangolagalli, noto anche quale beneficio coadiutorale di San Michele Arcangelo in Strangolagalli, con sede in (03020) Strangolagalli, via San Michele.

56. Comune di Torrice, beneficio parrocchiale San Lorenzo in Torrice, noto anche quale abbazia San Lorenzo in Torrice, prebenda parrocchiale San Lorenzo in Torrice, con sede in (03020) Torrice, via Aspromonte.

57. Comune di Torrice, beneficio parrocchiale San Pietro in Torrice, noto anche quale abbazia San Pietro in Torrice, parrocchia San Pietro in Torrice, parroco della parrocchia di Santa Maria in Torrice, prebenda parrocchiale Santa Maria in Torrice, prebenda parrocchiale San Pietro in Torrice, prebenda parrocchiale San Sebastiano in Torrice, con sede in (03020) Torrice, via Indipendenza, 24.

58. Comune di Torrice, beneficio sottocura San Pietro in Torrice, noto anche quale sottoparrocchia San Pietro in Torrice, con sede in (03020) Torrice, via Indipendenza n. 24.

59. Comune di Vallecorsa, beneficio parrocchiale Santa Maria in Vallecorsa, noto anche quale abbazia Santa Maria in Vallecorsa, beneficio Santa Maria in Valle-
corsa, con sede in (03020) Vallecorsa, via Santa Maria.

60. Comune di Vallecorsa, beneficio parrocchiale San Martino in Vallecorsa, noto anche quale arcipretura San Martino in Vallecorsa, con sede in (03020) Vallecorsa, piazza San Martino.

61. Comune di Vallecorsa, beneficio parrocchiale San Michele Arcangelo in Vallecorsa, noto anche quale abbadia di San Michele Arcangelo in Vallecorsa, abbazia di San Michele Arcangelo in Vallecorsa, con sede in (03020) Vallecorsa, piazza Sant'Angelo.

62. Comune di Vallecorsa, canonicati di Santa Maria in Vallecorsa, noto anche quale canonicato Santa Maria secondo in Vallecorsa, con sede in (03020) Vallecorsa, via Santa Maria.

63. Comune di Vallecorsa, canonicato San Martino in Vallecorsa, noto anche quale beneficio della prima chiesa parrocchiale di San Martino in Vallecorsa, con sede in (03020) Vallecorsa, piazza San Martino.

64. Comune di Vallecorsa, canonicati San Michele Arcangelo in Vallecorsa, noto anche quale beneficio di San Giovanni nella chiesa di San Michel Arcangelo in Vallecorsa, con sede in (03020) Vallecorsa, piazza Sant'Angelo.

65. Comune di Veroli, beneficio della Madonna del Giglio, con sede in (03029) Veroli, via Giglio, 244.

66. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Madonna del Buon Consiglio di Scifelli di Veroli, con sede in (03020) Scifelli, frazione di Veroli.

67. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale San Giuseppe Le Prata in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via San Giuseppe Le Prata.

68. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale San Leucio in Veroli, noto anche quale prebenda parrocchiale San Leucio in Veroli, con sede in (03029) Veroli, porta San Leucio.

69. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale San Michele Arcangelo in Città in Veroli, noto anche quale parrocchia San Michele Arcangelo in Veroli, prebenda parrocchiale Sant'Angelo in Veroli, prebenda parrocchiale San Michele Arcangelo in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via Aonio Paleario.

70. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale San Michele Arcangelo in Villa, noto anche quale prebenda parrocchiale Sant'Angelo in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via Sant'Angelo in Villa.

71. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale San Paolo Apostolo in Veroli, noto anche quale prebenda parrocchiale San Paolo in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via S. Paolo.

72. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale San Pietro in Castelmassimo in Veroli, con sede in (03029) Veroli, piazza S. Francesco di Assisi.

73. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Santa Croce in Veroli, noto anche quale prebenda parrocchiale Santa Croce in Veroli, prebenda parrocchiale Santissimo Crocifisso in Veroli, con sede in (03029) Veroli, piazza Atinate, 1.

74. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Sant'Andrea Apostolo in Veroli, noto anche quale prebenda parrocchiale Sant'Andrea in Veroli, con sede in (03029) Veroli, piazza Giuseppe Mazzoli.

75. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Sant'Erasmo in Veroli, noto anche quale prebenda parrocchiale Sant'Erasmo in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via Garibaldi.

76. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Santa Maria Assunta in Santa Francesca di Veroli, con sede in (03029) Veroli, via Santa Francesca.

77. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Santa Maria dei Franconi, noto anche quale parrocchia Santa Maria dei Franconi in Veroli, prebenda parrocchiale Santa Maria dei Franconi in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via dei Franconi.

78. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Santa Maria della Consolazione in Colleberardi di Veroli, noto anche quale cappellania rurale Santa Maria della Consolazione in Veroli, prebenda parrocchiale Santa Maria della Consolazione in Veroli, con sede in (03020) Colleberardi di Veroli.

79. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Santa Maria del Giglio in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via Giglio, 244.

80. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Santi Giovanni e Paolo in Casamari di Veroli, con sede in (03029) Veroli, via Casamari.

81. Comune di Veroli, beneficio parrocchiale Santissimo Crocifisso in Veroli, noto anche quale cappellania rurale del Crocifisso in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via Crocifisso.

82. Comune di Veroli, beneficio sottocura San Paolo in Veroli, con sede in (03029) Veroli, via San Paolo.

83. Comune di Veroli, beneficio sottocura Sant'Andrea Apostolo, con sede in (03029) Veroli, piazza Mazzoli.

84. Comune di Veroli, cappellania della Maddalena in Veroli, con sede in (03029) Veroli, piazza Mazzoli.

85. Comune di Veroli, cappellania Santa Elisabetta in Veroli, con sede in Veroli, piazza Mazzoli.

86. Comune di Veroli, vicaria autonoma Madonna del Perpetuo Soccorso, con sede in (03029) Veroli, contrada Fontanafratta.

Roma, addì 8 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5569

DECRETO 14 luglio 1986.

Estinzione di centottantotto enti ecclesiastici della diocesi di Teramo e Atri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Teramo e di Atri ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 15 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Teramo e di Atri elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Teramo e di Atri richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Teramo e di Atri estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI TERAMO

1. Teramo, mensa vescovile della diocesi di Teramo, con sede in 64100 Teramo, piazza Martiri della Libertà, 14.

2. Atri, mensa vescovile della diocesi di Atri, con sede in 64032 Atri, via Roma, già corso E. Adriano.

3. Teramo, beneficio capitolare Aprutino della cattedrale di Teramo, con sede in 64100 Teramo, via S. Berardo.

4. Atri, beneficio capitolare Atriano della cattedrale di Atri, noto anche quale capitolo dei canonici o anche Legato dell'Addolorata della cattedrale di Atri, con sede in 64032 Atri, via S. Pietro.

5. Alba Adriatica, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Eufemia in Alba Adriatica, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale di S. Eufemia oppure beneficio parrocchiale di S. Barnaba, con sede in 64011 Alba Adriatica, via A. Bafile n. 20.

6. Alba Adriatica, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria in Villa Fiore, con sede in 64011 Alba Adriatica, Villa Fiore.

7. Atri, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria nella Cattedrale, noto anche quale Monte dei Morti di S. Maria o chiesa o prebenda parrocchiale di S. Martino oppure chiesa di S. Maria delle Grazie o anche parrocchia S. Maria Assunta nella cattedrale, con sede in 64032 Atri, corso E. Adriano, ora via Roma.

8. Atri, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, con sede in 64032 Atri, piazza Mambelli.

9. Atri, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola di Bari, noto quale prebenda parrocchiale di S. Nicola, con sede in 64032 Atri, via Picena.

10. Atri, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Marina di Casoli oppure S. Marina Vergine in Casoli o anche Arcipretura di Casoli, con sede in 64030 Atri-Casoli.

11. Atri, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Gaetano da Thiene in Fontanelle, con sede in 64030 Atri-Fontanelle.

12. Atri, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giacomo di Atri o S. Giacomo Apostolo, noto anche quale prepositura o beneficio prepositurale di S. Giacomo, con sede in 64030 Atri-S. Giacomo, via della Chiesa, 11.

13. Atri, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Margherita di Atri, noto anche quale prebenda parrocchiale o arcipretura di S. Margherita, con sede in 64030 Atri-S. Margherita, via della Chiesa, 40.

14. Bellante, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Croce e S. Maria della Misericordia in Bellante, noto anche quale pievania di Bellante, con sede in 64020 Bellante, via Gualtiero, 60.

15. Bellante, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Silvestro e S. Maria in Herulis in Ripattoni, noto anche quale pievania di Ripattoni, con sede in Bellante-Ripattoni.

16. Bellante, cappellania curata di S. Michele Arcangelo nota anche quale cappellania curata di S. Angelo, con sede in 64020 Bellante-S. Angelo.

17. Bellante, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Penna Alta, noto anche quale prebenda parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Villa Penna oppure cappella di S. Antonio in Villa Penna, con sede in 64020 Bellante-Villa Penna.

18. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giacomo apostolo in Battaglia, noto anche quale parrocchia di S. Giacomo in Battaglia o prebenda parrocchiale di S. Giacomo Apostolo in Battaglia oppure parrocchia di S. Maria ad Venales in Battaglia, con sede in 64010 Campli-Battaglia.

19. Campli, beneficio parrocchia o parrocchia di S. Maria in Boceto, con sede in 64010 Campli-Boceto.

20. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria in Campiglio, noto quale Abbadia di S. Maria in Campli, con sede in 64012 Campli-Campiglio.

21. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria in Platea e Arcidiaconato di Campli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria di Campli oppure confraternita della Misericordia o anche parrocchia di S. Paolo di Campli o compagnia delle Stimmate di S. Francesco, con sede in 64012 Campli, via Macello n. 2.

22. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia del SS. Salvatore di Campli, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale del SS. Salvatore di Campli, con sede in 64012 Campli, corso Umberto.

23. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Pietro Apostolo in Campovalano o semplicemente parrocchia di S. Pietro in Campovalano, con sede in 64010 Campli-Campovalano.

24. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Battista in Castelnuovo, noto anche quale prepositura di S. Giovanni Battista in Castelnuovo o prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Castelnuovo, con sede in 64012 Campli-Castelnuovo.

25. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lorenzo in Cesenà, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Cesenà o parrocchia di Cesenà oppure prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Cesenà o anche beneficio di S. Liberatore in Villa Camera o infine beneficio di S. Liberatore in Villa Camera, con sede in 64017 Campli-Cesenà.

26. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Gennaro in Collicelli, con sede in 64010 Campli-Collicelli.

27. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Andrea in Floriano, noto anche quale parrocchia di S. Andrea apostolo in Floriano o parrocchia di S. Andrea apostolo in S. Onofrio, con sede in 64017 Campli-Floriano.

28. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria in Guazzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Guazzano, con sede in 64010 Campli-Guazzano.

29. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Battista in Molviano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 64017 Campli-Molviano.

30. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Morge, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Morge, con sede in 64012 Campli-Morge.

31. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Mariano e Giacomo in Nocella, noto anche quale Abbadia di S. Mariano in Nocella oppure beneficio parrocchiale o parrocchia o infine prebenda parrocchiale di S. Mariano in Nocella o più semplicemente parrocchia della Nocella, con sede in 64012 Campli-Nocella.

32. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Pietro in Pensulis in Pagannoni, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Pagannoni oppure confraternita o cappella del SS. Sacramento in Pagannoni, con sede in 64012 Campli-Pagannoni.

33. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria ad Preces in Pastinella, noto anche quale parrocchia di S. Maria ad Preces in Campiglio, con sede in 64012 Campli-Pastinella.

34. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Paterniano Vescovo in Piancarani, noto anche quale parrocchia o prebenda parrocchiale di S. Paterniano in Villa Piancarani oppure Cappella di S. Anna in Piancarani, con sede in 64010 Campli-Piancarani.

35. Campli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria ad Venales in Roiano oppure parrocchia di S. Vitale in Roiano, con sede in 64010 Campli-Roiano.

36. Campli, beneficio vicariale curato Madonna delle Vittorie oppure cappellania curata Madonna delle Vittorie, con sede in 64017 Campli-S. Onofrio.

37. Canzano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Biagio in Canzano, noto anche quale pievania di Canzano o chiesa Madonna dell'Alno oppure prebenda parrocchiale di S. Pasaquale in Valle Canzano, con sede in 64020 Canzano, via Verrecini.

38. Castellalto, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Pietro e Andrea in Castelbasso, noto anche quale arcipretura di S. Andrea in Castelbasso o beneficio parrocchiale di S. Andrea in Castelbasso, con sede in 64020 Castellalto-Castelbasso.

39. Castellalto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Castellalto, noto anche quale arcipretura o beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Castellalto oppure arcipretura di Castellalto o anche prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 64020 Castellalto, via Municipio n. 11.

40. Castellalto, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Antonio e Vincenzo in Castelnuovo Vomano, con sede in 64020 Castellalto-Castelnuovo Vomano.

41. Castellalto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele Arcangelo in Villa Torre, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele in Villa Torre, con sede in 64020 Castellalto-Villa Torre.

42. Castelli, cappellania S. Maria della Neve in Befaro, nota anche quale prebenda o parrocchia o prepositura di S. Maria della Neve in Befaro, con sede in 64041 Castelli-Befaro.

43. Castelli, beneficio parrocchiale o parrocchia del SS. Salvatore e S. Maria in Castelli, noto anche quale parrocchia di S. Maria e S. Salvatore, o Badia del SS. Salvatore, con sede in 64041 Castelli.

44. Castelli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lucia in Colledoro, noto anche quale prepositura di S. Lucia in Colledoro, con sede in 64040 Castelli-Colledoro.

45. Castelli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Andrea apostolo in Villa Rossi, noto anche quale prepositura di S. Andrea in Villa Rossi, con sede in 64041 Castelli-Villa Rossi.

46. Civitella del Tronto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria delle Grazie in Borrano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Borrano, con sede in 64010 Civitella del Tronto-Borrano.

47. Civitella del Tronto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lorenzo in Civitella del Tronto, noto anche quale parrocchia e capitolo di S. Lorenzo o anche prebenda parrocchiale di S. Lorenzo, con sede in 64010 Civitella del Tronto, via Sicurtà.

48. Civitella del Tronto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Flaviano in Ponzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Flaviano, con sede in 64010 Civitella del Tronto-Ponzano.

49. Civitella del Tronto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Villa Rocche, noto anche quale parrocchia di S. Nicola in Rocca S. Nicola o prebenda parrocchiale di S. Nicola nella Rocca oppure parrocchia S. Nicola in Civitella o anche beneficio parrocchiale di Villa Rocche, con sede in 64010 Civitella del Tronto-Villa Rocche.

50. Colledara, cappellania curata di S. Pietro Apostolo in Bascianella, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Bascianella oppure beneficio vicariale curato di Bascianella, con sede in 64042 Colledara-Bascianella.

51. Colledara, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele e S. Paolo in Colledara, noto anche quale parrocchia di S. Paolo apostolo in Colledara o prebenda parrocchiale di S. Michele e S. Paolo oppure prepositura di Colledara o anche prepositura di Castiglione della Valle, con sede in 64042 Colledara.

52. Colledara, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giorgio in Ornano Grande, noto anche quale Badia di S. Giorgio in Ornano Grande o Cappella del Rosario oppure Cappella del Purgatorio di Ornano Grande, con sede in 64040 Colledara-Ornano Grande.

53. Colledara, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lucia di Villa Petto, noto anche quale prepositura di Villa Petto, con sede in 64030 Colledara-Villa Petto.

54. Controguerra, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Benedetto Abate in Controguerra, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Benedetto in Controguerra, con sede in 64010 Controguerra, via Marconi n. 15.

55. Controguerra, cappellania curata di S. Giuseppe Lavoratore, con sede in 64010 Controguerra.

56. Corropoli, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Agnese in Corropoli, noto anche quale confraternita di S. Antonio in Corropoli, con sede in 64013 Corropoli, via Borghetto.

57. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Casanova, noto anche quale parrocchia di S. Martino vescovo o parrocchia di Casanova oppure chiesa di Casagrelo, di Collegilesco e di Casanova, con sede in 64040 Cortino-Casanova.

58. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Comignano, noto anche quale parrocchia S. Amico in Comignano oppure Cappella della Madonna del Rosario e di S. Antonio in Comignano, con sede in 64040 Cortino-Comignano.

59. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Cortino, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta oppure parrocchia S. Amica in Cortino o anche cappella di Altovia, cappella del SS. Sacramento in Altovia e cappella Madonna del Rosario in Cortino, con sede in 64040 Cortino, piazza del Vaticano.

60. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lorenzo in Elce, noto anche quale prebenda parrocchiale o semplicemente parrocchia di Elce, con sede in 64040 Cortino-Elce.

61. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Andrea apostolo in Faieto, noto anche quale beneficio parrocchiale e parrocchia di S. Andrea in Faieto oppure prebenda parrocchiale di S. Andrea in Faieto o anche cappella di S. Andrea apostolo in Faieto, con sede in 64040 Cortino-Faieto.

62. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Padula, noto anche quale parrocchia dell'Assunzione di Maria in Padula oppure parrocchia di S. Giusto di Agnova, parrocchia di S. Rocco di Macchiatornella o anche cappella del S. Rosario di Padula e di S. Donato di Caiano, con sede in 64040 Cortino-Padula.

63. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia della Trasfigurazione di Pagliaroli, noto anche quale beneficio parrocchiale o parrocchia di Pagliaroli, con sede in 64040 Cortino-Pagliaroli.

64. Cortino, beneficio parrocchiale o parrocchia SS. Annunziata in Servillo, noto anche quale beneficio parrocchiale o parrocchia o prebenda parrocchiale di Servillo oppure cappella Madonna del Rosario in Servillo, con sede in 64040 Cortino-Servillo.

65. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Alvi, noto anche quale prebenda parrocchiale di Alvi o cappelle Madonna del Rosario e di S. Antonio di Alvi, con sede in 64040 Crognaleto-Alvi.

66. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Andrea apostolo in Cervaro, noto anche quale parrocchia di S. Andrea oppure prebenda parrocchiale di S. Andrea in Cervaro, con sede in 64040 Crognaleto-Cervaro.

67. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Pietro apostolo in Cesacastina, noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo ovvero solo prebenda parrocchiale di Cesacastina o anche beneficio parrocchiale di Cesacastina, con sede in 64040 Crognaleto-Cesacastina.

68. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia del SS. Salvatore in Crognaleto, noto anche quale prebenda parrocchiale del SS. Salvatore, con sede in 64043 Crognaleto.

69. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Battista in Frattoli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Frattoli oppure cappella del Monte dei Morti o cappella Madonna del Soccorso o cappella di S. Antonio o cappella Madonna del Carmine tutte in Frattoli, con sede in 64040 Crognaleto-Frattoli.

70. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Silvestro in Macchia Vomano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Silvestro o cappella S. Maria Maddalena in Figlioli o cappella della Madonna del Rosario in Aiello, con sede in 64040 Crognaleto-Macchia Vomano.

71. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Nerito, noto anche quale prebenda parrocchiale di Nerito o dei SS. Pietro e Paolo in Nerito oppure cappella Madonna della Cona o cappella Madonna del Rosario in Nerito, con sede in 64040 Crognaleto-Nerito.

72. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola di Bari in Piano Vomano, noto anche quale parrocchia di S. Nicola in Piano Vomano o prebenda parrocchiale di S. Nicola in Piano Vomano o anche cappella di S. Carlo in Piano Vomano, con sede in 64040 Crognaleto-Piano Vomano.

73. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria di Loreto in Poggio Umbricchio, noto anche quale cappella o prebenda o parrocchia Madonna di Loreto in Poggio Umbricchio o semplicemente prebenda parrocchiale di Poggio Umbricchio, con sede in 64040 Crognaleto-Poggio Umbricchio.

74. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giorgio in frazione di S. Giorgio, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Angelo in S. Giorgio oppure prebenda parrocchiale di Casagreca, con sede in 64040 Crognaleto-S. Giorgio.

75. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Proto e Giacinto in Senarica o semplicemente parrocchia di Senarica, noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Proto e Giacinto in Senarica oppure cappella di S. Proto in Senarica o anche arcipretura di Senarica, con sede in 64040 Crognaleto-Senarica.

76. Crognaleto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele in Tottea, noto anche quale parrocchia di S. Michele Arcangelo in Tottea o prebenda parrocchiale di S. Michele in Tottea oppure cappella di S. Antonio in Tottea o semplicemente beneficio parrocchiale di Tottea, con sede in 64040 Crognaleto-Tottea.

77. Fano Adriano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Egidio Abate in Cerqueto, noto anche quale parrocchia di S. Egidio in Cerqueto oppure arcipretura di Cerqueto, con sede in 64040 Fano Adriano-Cerqueto.

78. Fano Adriano, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Fano Adriano, noto anche quale arcipretura o cappellania di Fano Adriano, con sede in 64044 Fano Adriano.

79. Giulianova, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giuseppe in Colleranesco, noto anche quale prebenda parrocchiale di Valle Vaccaro, con sede in 64020 Giulianova-Colleranesco.

80. Giulianova, beneficio parrocchiale o parrocchia della SS. Annunziata in Giulianova, noto anche quale parrocchia della Beata Vergine Annunziata in Giulianova oppure parrocchia di S. Amico in Comignano, con sede in 64022 Giulianova, via Trieste.

81. Giulianova, beneficio parrocchiale o parrocchia della Natività di Maria Vergine in Giulianova Spiaggia, noto anche quale prebenda parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Giulianova, con sede in 64022 Giulianova, via Marconi n. 60.

82. Giulianova, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Flaviano in Giulianova, noto anche quale arcipretura di S. Flaviano in Giulianova, con sede in 64021 Giulianova, corso Garibaldi, 56.

83. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria delle Grazie in Casale S. Nicola, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola in Casale S. Nicola, con sede in 64040 Isola del Gran Sasso-Casale S. Nicola.

84. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria del Caldarolo e di S. Valentino in Cerchiara, noto anche quale parrocchia di S. Valentino o parrocchia di S. Maria del Caldarolo, con sede in 64045 Isola del Gran Sasso-Cerchiara.

85. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Salvatore in Fano a Corno, noto anche quale parrocchia di S. Nicola in Fano a Corno o prebenda parrocchiale di S. Eusanio in Fano a Corno, con sede in 64045 Isola del Gran Sasso-Fano a Corno.

86. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giusta in Forca di Valle, noto anche quale parrocchia di S. Giusto in Forca di Valle o prebenda parrocchiale di S. Giusta in Forca di Valle, con sede in 64040 Isola del Gran Sasso-Forca di Valle.

87. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia o prepositura dei SS. Cassiano e Giovanni in Isola del Gran Sasso, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni ad Insulam o prebenda parrocchiale dei SS. Cassiano e Giovanni in Isola del Gran Sasso oppure parroco pro-tempore di isola del Gran Sasso, con sede in 64045 Isola del Gran Sasso, via Nicolò n. 1.

88. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni ad Insulam in Pretara, noto anche quale parrocchia di S. Biagio in Isola o parrocchia di S. Giovanni a Mavone, con sede in 64045 Isola del Gran Sasso-Pretara.

89. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Massimo in Villa S. Massimo o parrocchia di S. Massimo in Isola del Gran Sasso, con sede in 64045 Isola del Gran Sasso-S. Massimo.

90. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Pietro in S. Pietro a Ceriseto, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in S. Pietro a Ceriseto, con sede in 64045 Isola del Gran Sasso-S. Pietro a Ceriseto.

91. Isola del Gran Sasso, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria degli Angeli in Trignano, noto anche quale prebennda parrocchiale di S. Maria degli Angeli in Trignano, con sede in 64045 Isola del Gran Sasso-Trignano.

92. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Andrea in Altavilla, noto anche quale prebenda parrocchiale di Altavilla, con sede in 64046 Montorio al Vomano-Altavilla.

93. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele Arcangelo in Colledonico e Faiano, noto anche quale prepositura di Colledonico o cappellania del Rosario in Colledonico oppure cappella di S. Arcangelo in Faiano, con sede in 64046 Montorio al Vomano-Colledonico.

94. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Sebastiano in Collevecchio, noto anche quale Badia di Collevecchio, con sede in 64040 Montorio al Vomano-Collevecchio.

95. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lucia di Cusciano, noto anche quale prebenda parrocchiale o cappella o prepositura di S. Lucia di Cusciano oppure cappella del Rosario di Cusciano, con sede in 64046 Montorio al Vomano-Cusciano.

96. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia del SS. Salvatore in Leognano, noto anche quale prepositura di Leognano o prebenda parrocchiale di S. Vito in Leognano, con sede in 64046 Montorio al Vomano-Leognano.

97. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Rocco in Montorio al Vomano, noto anche quale arcipretura di S. Rocco in Montorio al Vomano o semplicemente arcipretura di Montorio al Vomano oppure beneficio SS. Annunziata in Montorio al Vomano o confraternita di S. Antonio e del SS. Sacramento in Montorio al Vomano, con sede in 64046 Montorio al Vomano, via Roma, 25.

98. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovenale in Villa Vallucci, noto anche quale prebenda parrocchiale o prepositura di S. Giovenale in Villa Vallucci o anche cappella di S. Giovenale in Villa Vallucci, con sede in 64046 Montorio al Vomano-Villa Vallucci.

99. Morrodoro, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Salvatore e di S. Nicola in Morrodoro, noto anche quale prebenda parrocchiale del SS. Salvatore in Morrodoro o anche beneficio parrocchiale Madonna della Pietà in Morrodoro, con sede in 64020 Morrodoro, via Duca degli Abruzzi.

100. Mosciano S. Angelo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Montone, noto anche quale prepositura di Montone o prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Montone oppure parrocchia di Montone, con sede in 64020 Mosciano S. Angelo-Montone.

101. Mosciano S. Angelo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria degli Angeli in Mosciano S. Angelo (Convento), con sede in 64023 Mosciano S. Angelo-Convento.

102. Mosciano S. Angelo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele Arcangelo in Mosciano S. Angelo, noto anche quale parrocchia di S. Angelo in Mosciano S. Angelo o prebenda di S. Michele Arcangelo in Mosciano S. Angelo oppure beneficio di S. Arcangelo in Mosciano S. Angelo o anche arcipretura di Mosciano S. Angelo, con sede in 64023 Mosciano S. Angelo, via Meloni.

103. Mosciano S. Angelo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Pietro ad Spoltinum in Selva dei Colli, con sede in 64023 Mosciano S. Angelo-Selva dei Colli.

104. Nereto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Nereto, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Nereto o prepositura e anche cappella del SS. Sacramento di Nereto, con sede in 64015 Nereto, via Scarfoglio, n. 18.

105. Notaresco, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Grasciano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Grasciano, con sede in 64024 Notaresco-Grasciano.

106. Notaresco, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Rocco in Guardia Vomano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Rocco di Guardia Vomano, con sede in 64020 Notaresco-Guardia Vomano.

107. Notaresco, beneficio parrocchiale o parrocchia dei SS. Pietro ed Andrea in Notaresco, noto anche quale prepositura di S. Pietro Apostolo in Notaresco, con sede in 64024 Notaresco, piazza S. Pietro, n. 23.

108. Pietracamela, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Intermesoli, noto anche quale arcipretura di S. Maria Assunta in Intermesoli o semplicemente arcipretura di Intermesoli, con sede in 64047 Pietracamela-Intermesoli.

109. Pietracamela, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Leucio in Pietracamela, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale di S. Leucio in Pietracamela oppure arcipretura di Pietracamela, con sede in 64047 Pietracamela, piazza 11 febbraio.

110. Pineto, beneficio parrocchiale o parrocchia della S. Famiglia in Scerne, con sede in 64020 Pineto-Scerne.

111. Pineto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Agnese in Pineto, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Agnese in Pineto, con sede in 64025 Pineto, via Trieste, n. 2.

112. Pineto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Silvestro in Mutignano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Silvestro in Mutignano oppure parrocchia di Mutignano, con sede in 64038 Pineto-Mutignano.

113. Rocca S. Maria, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Egidio Abate in Acquaratola, noto anche quale parrocchia di S. Cecilia in Macchia S. Cecilia, con sede in 64010 Rocca S. Maria-Acquaratola.

114. Rocca S. Maria, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria in Canili, noto anche quale parrocchia o prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Canili o Parrocchia di S. Flaviano in Tavolero oppure parrocchia di S. Lorenzo in Fustagnano o anche parrocchia di S. Lucia in Martese o infine chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Canili, con sede in 64010 Rocca S. Maria-Canili.

115. Rocca S. Maria, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Ciarelli oppure parrocchia di S. Leonardo in Paranesi, di S. Giacomo in Licciano, di S. Maria in Alvelli, di Villa Fiume o anche Cappelle, di S. Maria e del Rosario in Fiume, con sede in 64010 Rocca S. Maria-Ciarelli.

116. Rocca S. Maria, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Fioli, noto anche quale parrocchia del SS. Sacramento in Fioli o parrocchia di S. Vito in Forno, con sede in 64010 Rocca S. Maria-Fioli.

117. Rocca S. Maria, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele Arcangelo in Riano, noto anche quale parrocchia di S. Michele in Riano o parrocchia di S. Lorenzo in Villa Cesa, con sede in 64010 Rocca S. Maria-Riano.

118. Roseto degli Abruzzi, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Cologna Paese, noto anche quale parrocchia di S. Nicola di Bari in Cologna Paese oppure parrocchia di S. Nicola Vescovo in Cologna Paese, con sede in 64020 Roseto degli Abruzzi-Cologna Paese, via della Chiesa 1.

119. Roseto degli Abruzzi, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata in Cologna Spiaggia, noto anche quale parrocchia di S. Antonio in Cologna Marina, con sede in 64020 Roseto degli Abruzzi-Cologna Spiaggia.

120. Roseto degli Abruzzi, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Antimo di Montepagano, noto anche quale seminario diocesano di Montepagano, con sede in 64020 Roseto degli Abruzzi-Montepagano.

121. Roseto degli Abruzzi, beneficio parrocchiale o parrocchia del Sacro Cuore in Roseto degli Abruzzi, con sede in 64020 Roseto degli Abruzzi, piazza Sacro Cuore.

122. Roseto degli Abruzzi, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Roseto degli Abruzzi, noto anche quale parrocchia di S. Filomena di Montepagano o prepositura di S. Filomena di Roseto degli Abruzzi, con sede in 64020 Roseto degli Abruzzi, via Nazionale.

123. Roseto degli Abruzzi, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lucia in S. Lucia di Roseto degli Abruzzi, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia di Roseto, con sede in 64020 Roseto degli Abruzzi-S. Lucia, via Delfico.

124. S. Omero, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Vincenzo Ferreri in Garrufo, con sede in 64010 S. Omero-Garrufo.

125. S. Omero, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lucia di Poggio Morello, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale di S. Lucia di Poggio Morello, con sede in 64020 S. Omero-Poggio Morello.

126. S. Omero, beneficio parrocchiale o parrocchia della SS. Annunziata di S. Omero, noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Annunziata in S. Omero o prepositura di Maria Santissima Annunziata in S. Omero, con sede in 64027 S. Omero, via Duca degli Abruzzi 1.

127. Silvi, beneficio parrocchiale o parrocchia di Maria SS. Assunta in Silvi Marina, con sede in 64029 Silvi Marina.

128. Silvi, beneficio parrocchiale o parrocchia del SS. Salvatore in Silvi Paese, noto anche quale prebenda parrocchiale del SS. Salvatore in Silvi Paese, con sede in 64028 Silvi Paese.

129. Silvi, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Stefano in Silvi Marina, noto anche quale arcipretura o prebenda parrocchiale di S. Stefano, con sede in 64029 Silvi Marina-S. Stefano.

130. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria nella Cattedrale, noto anche quale parrocchia di S. Maria o parrocchia di S. Giorgio oppure prebenda parrocchiale o parrocchia di S. Agostino o anche confraternita dei Cinturati, con sede in 64100 Teramo, via S. Berardo.

131. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia Cuore Immacolato di Maria Vergine, noto anche quale parrocchia Cuore Immacolato o parrocchia di S. Nicola in Valle Piola oppure prebenda parrocchiale di S. Nicola in Valle Piola, con sede in 64100 Teramo, piazza Garibaldi.

132. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia della Cona, noto anche quale parrocchia della Madonna della Cona oppure cappellania curata autonoma Madonna della Cona o anche prebenda parrocchiale Madonna della Cona, con sede in 64100 Teramo, strada statale Gran Sasso, 89.

133. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia Madonna della Salute, noto anche quale parrocchia di Villa Lame, con sede in 64100 Teramo-Villa Mosca.

134. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia del Sacro Cuore, noto anche quale parrocchia di S. Paolo in Pezzelle, con sede in 64100 Teramo, via Pannella.

135. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Berardo, con sede in 64100 Teramo, via Palermo.

136. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Leonardo, noto anche quale confraternita di S. Antonio di Padova o chiesa S. Antonio, con sede in 64100 Teramo, via Porta Carrese 2.

137. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria a Bitetto, noto anche quale confraternita Madonna del Carmine o chiesa del Carmine, con sede in 64100 Teramo, piazza del Carmine.

138. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di Santo Spirito, noto anche quale confraternita del Santo Spirito o confraternita del SS. Rosario, con sede in 64100 Teramo, largo Proconsole, 4.

139. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Colomba e S. Emidio in Caprafico, noto anche quale chiesa di S. Colomba in Caprafico, con sede in 64030 Teramo-Caprafico.

140. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria in Cartecchio, noto anche quale parrocchia di S. Maria Assunta o prebenda parrocchiale di S. Maria, con sede in 64100 Teramo, strada statale Teramo-Giulianova, n. 49.

141. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria de Praediis di Castagneto, noto anche quale parrocchia di S. Maria De Pretis in Pantaneto o parrocchia di Castagneto oppure prebenda parrocchiale di S. Maria in Castagneto o anche Cappella della Concezione di Castagneto, con sede in 64040 Teramo-Castagneto.

142. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Cavuccio, noto anche quale parrocchia di S. Nicola vescovo o prebenda parrocchiale di S. Nicola oppure chiesa di S. Nicola in Cavuccio, con sede in 64040 Teramo-Cavuccio.

143. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Rustico in Cerreto, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Rustico, con sede in 64030 Teramo-Cerreto.

144. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giacomo in Collecaruno, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo in Collecaruno, con sede in 64040 Teramo-Collecaruno.

145. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lorenzo in Colleminuccio, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Colleminuccio, con sede in 64100 Teramo-Colleminuccio.

146. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria ad Porcellianum in Colle S. Maria, noto anche quale prebenda parrocchiale e parrocchia di S. Maria Assunta in Colle S. Maria, con sede in 64020 Teramo-Colle S. Maria.

147. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia del Buon Pastore in Colleurania, con sede in 64100 Teramo-Colleurania.

148. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Forcella, noto anche quale parrocchia di S. Martino Vescovo in Forcella o propositura di Forcella, con sede in 64030 Teramo-Forcella.

149. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia del SS. Salvatore in Frondarola, noto anche quale parrocchia di S. Salvatore o prebenda parrocchiale del SS. Salvatore oppure cappella del Rosario o anche cappella dell'Annunziata tutte in Frondarola, con sede in 64040 Teramo-Frondarola.

150. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria ad Melatinum in Garrano, noto anche quale beneficio parrocchiale o parrocchia o prebenda parrocchiale di S. Maria in Garrano, con sede in 64100 Teramo-Garrano.

151. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele Arcangelo in Magnanella, noto anche quale beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele in Magnanella oppure parrocchia di Magnanella, con sede in 64100 Teramo-Magnanella.

152. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Silvestro in Miano, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale di S. Silvestro, in Miano, con sede in 64040 Teramo-Miano, via del Castello.

153. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lorenzo in Nepezzano, noto anche quale parrocchia di S. Lorenzo Martire in Nepezzano o prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Nepezzano o anche Chiesa di S. Lorenzo in Nepezzano, con sede in 64020 Teramo-Nepezzano.

154. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Anastasio in Poggio Cono, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Anastasio in Poggio Cono, con sede in 64020 Teramo-Poggio Cono.

155. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Vittorino in Poggio S. Vittorino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vittorino o parrocchia di Poggio S. Vittorino, con sede in 64020 Teramo-Poggio S. Vittorino.

156. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Felice in Putignano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Felice in Putignano, con sede in 64100 Teramo-Putignano.

157. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Stefano in Rapino, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale di S. Stefano in Rapino, con sede in 64040 Teramo-Rapino.

158. Teramo, cappellania curata di S. Benedetto in Rocciano o Vicaria curata di S. Benedetto, o prebenda parrocchiale, prepositura, chiesa di S. Benedetto tutti in Rocciano oppure chiesa di S. Maria in Brecciano, con sede in 64040 Teramo-Rocciano.

159. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Rupo, noto anche quale prebenda parrocchiale o parrocchia di S. Maria del Rosario in Rupo oppure parrocchia di S. Maria in Villa Rupo, con sede in 64100 Teramo-Villa Rupo.

160. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Atto in Villa S. Atto, noto anche quale parrocchia di S. Croce in S. Atto o parrocchia di S. Atto e S. Croce in S. Atto oppure prebenda parrocchiale di S. Atto, con sede in 64020 Teramo-S. Atto.

161. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Francesco d'Assisi in S. Nicolò al Tordino, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi in S. Nicolò, con sede in 64020 Teramo-S. Nicolò al Tordino.

162. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Pietro ad Lacum in S. Pietro, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro ad Lacum in S. Pietro oppure cappella della Trinità in Varano o anchre cappella del SS. Rosario in S. Pietro, con sede in 64100 Teramo-S. Pietro ad Lacum.

163. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Spiano, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Spiano oppure parrocchia di Spiano, con sede in 64040 Teramo-Spiano.

164. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni in Pergulis in Valle S. Giovanni, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Pergulis in Valle S. Giovanni, con sede in 64040 Teramo, valle S. Giovanni.

165. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Michele Arcangelo in Villa Gesso, noto anche quale parrocchia di Villa Gesso oppure parrocchia di S. Michele in Villa Gesso, con sede in 64100 Teramo-Villa Gesso.

166. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Martino in Villa Ripa, noto anche quale parrocchia della Ripa o prebenda o prepositura di S. Martino in Villa Ripa oppure cappella del SS. Sacramento in Villa Ripa, con sede in 64040 Teramo-Villa Ripa.

167. Torano Nuovo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Flaviano in Torano Nuovo, noto anche quale parrocchia di Torano Nuovo o beneficio parrocchiale di S. Euticchio in Torano Nuovo, con sede in 64010 Torano Nuovo.

168. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia della Natività di Maria in Abetemozzo, noto anche quale parrocchia di S. Pietro in Villa Faiete o parrocchia di Abetemozzo oppure prebenda parrocchiale della Natività di Maria Vergine o anche Chiesa di S. Ruffino in Abetemozzo, con sede in 64010 Torricella Sicura-Abetemozzo.

169. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Borgonovo, noto anche quale prepositura o prebenda parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Borgonovo, con sede in 64010 Torricella Sicura-Borgonovo.

170. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Ioanella, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Ioanella o Arcipretura di S. Maria in Ioanella o anche beneficio parrocchiale o parrocchia di Ioanella, con sede in 64010 Torricella Sicura-Ioanella.

171. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Lorenzo in Magliano, noto anche quale parrocchia di S. Maria in Faognano o parrocchia di Magliano o anche prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Magliano, con sede in 64010 Torricella Sicura-Magliano.

172. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Battista in Pastignano, noto anche quale parrocchia di S. Giovanni a Scorzoni in Pastignano, con sede in 64010 Torricella Sicura-Pastignano.

173. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Piano Grande, noto anche quale parrocchia di S. Michele in Piano Grande, sede in 64010 Torricella Sicura-Piano Grande.

174. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Poggio Rattieri, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola in Poggio Rattieri, con sede in 64010 Torricella Sicura-Poggio Rattieri.

175. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Apollinare in Poggio Valle, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Apollinare in Poggio Valle, con sede in 64010 Torricella Sicura-Poggio Valle.

176. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Pietro in Azzano, noto anche quale parrocchia di S. Pietro in Villa Costumi o cappella Madonna delle Grazie oppure prepositura o prebenda parrocchiale di S. Pietro in Azzano, con sede in 64010 Torricella Sicura-S. Pietro ad Azzano.

177. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Ambrogio in Tizzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Ambrogio in Tizzano o parrocchia di S. Maria in Prognetto o anche parrocchia di S. Filippo in Galliano, con sede in 64010 Torricella Sicura-Tizzano.

178. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Tofo, noto anche quale parrocchia di S. Nicola in Tofo e Morricone, con sede in 64010 Torricella Sicura-Tofo.

179. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Paolo Apostolo in Torricella Sicura, con sede in 64010 Torricella Sicura, piazza S. Paolo, n. 80.

180. Torricella Sicura, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Bartolomeo in Villa Popolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo in Villa Popolo o prepositura di Villa Popoli o anche parrocchia o prebenda parrocchiale di Villa Popoli, con sede in 64010 Torricella Sicura-Villa Popolo.

181. Tortoreto, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Nicola in Tortoreto, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola in Tortoreto o anche di S. Nicola di Bari in Tortoreto, con sede in 64018 Tortoreto, via Terranova.

182. Tortoreto, beneficio parrocchiale o parrocchia del S. Cuore in Tortoreto Lido, noto anche quale prebenda parrocchiale del S. Cuore in Tortoreto Lido, con sede in 64019 Tortoreto Lido.

183. Tossicia, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Rufina in Aquilano, noto anche quale Badia di S. Ruffino in Aquilano o Badia di S. Rufina in Aquilano oppure cappella di S. Lorenzo e del Rosario in Aquilano, con sede in 64040 Tossicia-Aquilano.

184. Tossicia, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Battista in Chiarino, noto anche quale prepositura di Chiarino o prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Chiarino, con sede in 64040 Tossicia-Chiarino.

185. Tossicia, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Andrea Apostolo in Flamignano, noto anche quale Badia di S. Andrea in Flamignano o Badia di S. Andrea Apostolo in Flamignano, con sede in 64040 Tossicia-Flamignano.

186. Tossicia, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Tossicia, noto anche quale parrocchia dell'Assunta in Tossicia o arcipretura di Tossicia oppure prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Tossicia, con sede in 64040 Tossicia, via Roma.

187. Valle Castellana, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria Assunta in Leofara, noto anche quale parrocchia di Leofara oppure prebenda parrocchiale o parrocchia dell'Assunta in Leofara o anche parrocchia di S. Egidio in Leofara o infine cappella del SS. Sacramento in Leofara, con sede in 64010 Valle Castellana-Leofara.

188. Valle Castellana, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Giovanni Battista in Macchia da Sole, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Macchia da Sole o beneficio parrocchiale di S. Pietro in Piano Maggiore oppure cappella di S. Lucia e del SS. Sacramento in Macchia Borea, con sede in 64010 Valle Castellana.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5657

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 16 luglio 1986.

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1979, n. 503, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982, e successive modifiche, nonché il decreto ministeriale 14 maggio 1986 concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475;

Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale della seduta del 23 aprile 1986 in riferimento alla epizoozia aftosa degli anni 1984-1985;

Ritenuto necessario proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

È resa obbligatoria nel territorio nazionale la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini secondo le modalità e i tempi indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

In via ordinaria sono sottoposti a trattamento vaccinale:

a) dal 1° ottobre al 30 novembre 1986 i bovini e i bufalini di età superiore ai tre mesi ed entro il successivo 30 dicembre quelli che nel frattempo raggiungono tale età;

b) dal 1° aprile al 30 giugno 1987 gli ovini e i caprini di età superiore a tre mesi che si spostano per la monticazione e i bovini e i bufalini che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunto l'età suddetta.

In questo secondo periodo sono rivaccinati anche i bovini e i bufalini che nel corso della carriera produttiva sono stati sottoposti ad una sola vaccinazione antiaftosa;

c) dal 1° ottobre 1986 sino al 30 settembre 1987 i bovini da allevamento o da produzione importati dall'estero di età superiore ai tre mesi.

La vaccinazione degli ovini e dei caprini, di cui alla precedente lettera *b)*, deve essere effettuata prima della monticazione di oltre quindici giorni e da non più di quattro mesi. La data dell'avvenuto trattamento immunizzante deve essere annotata nei documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Fermo restando l'applicazione delle norme sulla vaccinazione antiaftosa a destino dei bovini importati, prevista da accordi stipulati con i Paesi esteri o da autorizzazioni sanitarie ministeriali, il trattamento vaccinale di cui alla precedente lettera *c)* deve essere effettuato trascorse settantadue ore e non oltre cinque giorni dall'arrivo degli animali negli allevamenti di destinazione.

Art. 3.

Le regioni e le province autonome che in relazione a particolari esigenze e valutazioni zooprofilattiche ritengano opportuno estendere in tutto o in parte del territorio regionale o provinciale la vaccinazione antiaftosa agli ovini e caprini nel periodo considerato alla lettera *a)* del precedente art. 2, devono sottoporre al Ministero della sanità, per la preventiva approvazione, entro e non oltre il 1° settembre 1986, un dettagliato programma tecnico-organizzativo nel quale dovrà essere precisato l'ammontare dell'onere finanziario e fornite assicurazioni sulle reali possibilità operative circa l'attuazione del piano stesso entro e non oltre i termini indicati alla lettera *a)* del citato art. 2.

Art. 4.

Le competenti autorità sanitarie possono consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione dell'inizio degli interventi vaccinali prescritti dalla presente ordinanza.

L'eventuale differimento dei termini previsti all'art. 2 per il completamento dei trattamenti vaccinali è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità che lo concede per giustificati, comprovati motivi di ordine tecnico-operativo.

Art. 5.

Le vaccinazioni antiaftose sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Ai fini di consentire ai responsabili del servizio veterinario delle U.S.L. di preordinare ed organizzare l'attuazione degli interventi affinché il programma di vaccinazione sia realizzato entro i termini previsti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali da sottoporre a vaccinazione antiaftosa, devono presentare all'U.S.L., competente per territorio, apposita comunicazione, entro il 20 settembre 1986 per la campagna di vaccinazione del 1986 ed entro il 1° marzo 1987 per la campagna di vaccinazione primaverile indicando le

proprie generalità, l'ubicazione dell'allevamento, il numero e la specie degli animali da sottoporre a trattamento vaccinale.

Scaduto il termine fissato per l'invio delle comunicazioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorità sanitaria competente per territorio provvederà a disporre, in tempo utile prima delle date di inizio dei trattamenti vaccinali, il rilevamento d'ufficio degli insediamenti zootecnici nei quali sono presenti animali da sottoporre alla vaccinazione antiaftosa e per i quali i proprietari o i detentori degli animali stessi non abbiano provveduto all'adempimento in tempo utile delle comunicazioni di cui sopra.

Art. 6.

Le regioni, le province autonome e le U.S.L., ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 maggio 1986 citato in premessa, alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antiaftoso per gli interventi sugli animali degli allevatori che hanno presentato la comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 5 nonché per la vaccinazione degli animali di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 della presente ordinanza.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1986 concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 7.

I veterinari liberi professionisti e i veterinari delle U.S.L. di cui al primo comma dell'art. 5 trasmetteranno settimanalmente alle U.S.L. i dati sulle vaccinazioni eseguite valendosi dei modelli di cui agli allegati *A* e *B* allo scopo di consentire ai responsabili del servizio veterinario delle U.S.L. di valutare lo stato di attuazione nei tempi richiesti della campagna di vaccinazione antiaftosa obbligatoria in relazione al programma preordinato per il territorio di competenza di ciascuna U.S.L. e al fine di predisporre i necessari atti di vigilanza nella esecuzione degli interventi vaccinali.

Tali modelli sono utilizzati anche per la liquidazione dei compensi nei casi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 14 maggio 1986.

Art. 8.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, sempreché la situazione epizootologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in Paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1987 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a)* e *b)*, l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 9.

Non sono soggetti ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2 i trattamenti immunizzanti antiaftosi effettuati in regime di emergenza.

Ogni altro trattamento immunizzante, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 10.

Negli allevamenti per i quali gli allevatori o detentori di animali non abbiano adempiuto nei termini fissati all'obbligo delle comunicazioni di cui al precedente articolo cinque, la vaccinazione antiaftosa è attuata a spese dei proprietari o dei detentori degli animali.

Le spese, comprensive del costo del vaccino e delle prestazioni veterinarie, vanno computate in conformità di quanto disposto dall'art. 3 e degli articoli 9 o 10, secondo i casi, di cui al decreto ministeriale 14 maggio 1986 citato in premessa.

Le somme risultanti dal computo delle spese di cui sopra devono essere versate alla unità sanitaria locale competente per territorio.

In caso di opposizione da parte dei proprietari all'obbligo di sottoporre gli animali alla vaccinazione antiaftosa l'autorità sanitaria competente dispone l'esecuzione d'ufficio a norma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 11.

Le regioni e le province autonome trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità i prospetti riepilogativi conformi all'allegato modello *C* concernenti i dati relativi ai trattamenti vaccinali effettuati a partire dal 1° ottobre 1986 sino al 30 settembre 1987 in applicazione delle disposizioni previste ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 12.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Art. 13.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

MODELLO *A*

REGIONE .... UNITA SANITARIA LOCALE N. ....

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Settimana dal .... al ....198.......

Nome e cognome del proprietario o detentore degli animali	Ubicazione dell'allevamento (comune-località)	Numero bovini e bufalini superiori a tre mesi di età, vaccinati		Numero bovini e bufalini sotto tre mesi di età presenti		Totale animali bovini e bufalini	Note
		Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)		

(1) Importati: si intendono i bovini sottoposti a vaccinazione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della ordinanza ministeriale.

Il veterinario vaccinatore

MODELLO *B*

REGIONE .... UNITÀ SANITARIA LOCALE N. ....

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Settimana dal .... al ....198........

Nome e cognome del proprietario o detentore degli animali	Ubicazione dell'allevamento (comune-località)	Numero ovini e caprini superiori a tre mesi di età, vaccinati	Numero ovini e caprini sotto tre mesi di età presenti	Totale animali ovini e caprini	Note

Il veterinario vaccinatore

MODELLO *C*

REGIONE .... UNITA SANITARIA LOCALE N. ....

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Le vaccinazioni antiaftose sono state eseguite nel .... trimestre .... in ottemperanza alla sopracitata ordinanza ministeriale ed alle altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia.

Unità sanitaria locale	Numero bovini e bufalini superiori a tre mesi di età vaccinati		Numero bovini e bufalini sotto tre mesi di età presenti		Numero ovini e caprini superiori a tre mesi di età vaccinati	Numero ovini e caprini sotto tre mesi di età presenti	Totale animali bovini e bufalini in allevamento	Totale animali ovini e caprini in allevamento	Note
	Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)					

(1) Importati: si intendono i bovini sottoposti a vaccinazione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della ordinanza ministeriale.

Data, ... Timbro *Firma dell'autorità competente*

86A5614

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 luglio 1986.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza determinata da inquinamento da atrazina in provincia di Bergamo. (Ordinanza n. 776/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telex del presidente della giunta regionale Lombardia del 1° luglio 1986 con cui si richiede il finanziamento per l'acquisto e l'installazione di impianti di depurazione a carboni attivi negli acquedotti di alcuni comuni della provincia di Bergamo inquinati da atrazina;

Considerato che l'inquinamento delle fonti di approvvigionamento idrico costituisce serio pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la lettera del 10 luglio 1986, con la quale il Ministro per l'ecologia chiede l'intervento del dipartimento della protezione civile per fronteggiare la obiettiva situazione di emergenza civile in atto nei cennati comuni;

Ravvisata la necessità di intervenire nei tempi più brevi per assicurare la potabilità delle acque;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato alla regione Lombardia un contributo speciale di lire 4 miliardi per l'acquisto e l'installazione di impianti di potabilizzazione, a carboni attivi, dell'acqua nei seguenti comuni nella provincia di Bergamo:

Albano, Treviolo, Verdellino, Levate, Curno, Dalmine, Osio Sotto, Osio Sopra, Ghisalba, Arcene, Caravaggio, Cologno al Serio, Bariano, Ciserano, Comunnuovo, Boltiere e Morengo.

L'onere di cui al precedente comma è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A5714

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del comitato consultivo per il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1986 è stato ricostituito il comitato consultivo per il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale (art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

86A5680

Nomina del commissario del Governo nella regione Piemonte

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1986, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 89, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Bruno Pastorella è stato nominato commissario del Governo nella regione Piemonte a decorrere dal 7 aprile 1986.

86A5681

Nomina a rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1986, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 265, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Enrico Parodi è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna a decorrere dal 5 maggio 1986.

86A5682

Nomina del commissario dello Stato nella regione Sicilia

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1986, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 88, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prefetto di prima classe dott. Francesco Presti è stato nominato commissario dello Stato nella regione Sicilia a decorrere dal 1° maggio 1986.

86A5683

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di un memorandum d'intesa per quanto riguarda la fase di preparazione della Fonte europea di luce di sincrotrone tra il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica del Governo della Repubblica italiana, il Ministro della ricerca e della tecnologia del Governo della Repubblica francese, il Ministro della ricerca e della tecnologia del Governo federale della Repubblica federale di Germania, il Segretario di Stato per l'educazione e le scienze del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, adottato a Bruxelles il 10 dicembre 1985.

In data 11 marzo 1986 è stato firmato da parte italiana il memorandum d'intesa per quanto riguarda la fase di preparazione della Fonte europea di luce di sincrotrone.

Conformemente alla sezione 9, il suddetto memorandum è entrato in vigore con i seguenti Paesi nelle date a fianco di essi indicate

Repubblica francese: 11 marzo 1986;

Repubblica federale di Germania: 3 aprile 1986;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: 8 maggio 1986.

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica del Governo della Repubblica italiana,

Il Ministro della ricerca e della tecnologia del Governo della Repubblica francese,

Il Ministro della ricerca e della tecnologia del Governo federale della Repubblica federale di Germania,

il Segretario di Stato per l'educazione e le scienze del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

per quanto riguarda la fase di preparazione della Fonte europea della luce di sincrotrone.

Considerando lo sviluppo e la rilevante interazione delle comunità scientifiche europee e riferendosi al successo di iniziative precedenti;

Desiderosi di continuare a consolidare la posizione della ricerca europea in seno alla ricerca mondiale, di rafforzare la comunità scientifica europea e di intensificare la cooperazione scientifica al di là dei limiti interdisciplinari e nazionali;

Riconoscendo la rilevanza del ruolo che sarà chiamata a svolgere in futuro la luce di sincrotrone per lo studio della materia condensata e per le applicazioni industriali;

In base alla positiva esperienza acquisita mediante la cooperazione europea nella ricerca con i neutroni;

Data l'ottima cooperazione degli scienziati europei nell'ambito della Fondazione europea delle scienze, nonché le proposte e considerazioni espresse in detto ambito;

Auspicando che altri Paesi europei partecipino alle attività di seguito menzionate che essi si propongono di intraprendere congiuntamente;

il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica del Governo della Repubblica italiana,

il Ministro della ricerca e della tecnologia del Governo della Repubblica francese,

il Ministro della ricerca e della tecnologia del Governo federale della Repubblica federale di Germania,

il Segretario di Stato per l'educazione e le scienze del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

qui di seguito indicati con il nome di «Parti» hanno convenuto di iniziare la fase di preparazione di una Fonte europea di luce di sincrotrone comprendente gli appositi enti a Grenoble, per poter essere in grado di passare alla fase di costruzione a partire dal 1987, ed alla fase di utilizzazione a partire dal 1993.

La presente intesa è prevista per una durata limitata, e non pregiudica l'accordo successivo che dovrà essere concluso per regolamentare le modalità di costruzione e di funzionamento, ed in particolare lo *status* della Fonte europea della luce di sincrotrone.

Essa ha come finalità di definire degli orientamenti per avviare il progetto con sollecitudine, e rendere flessibili ed efficaci i suoi aspetti finanziari, tecnici, scientifici e amministrativi.

Si prevede di proporre ai rispettivi Governi delle Parti alla presente intesa, di stipulare un accordo relativo alla costruzione ed al funzionamento della Fonte, e di predisporre un contratto tra gli associati (vedi sezione 4.4.), come pure gli statuti relativi alla costituzione della Fonte europea della luce di sincrotrone entro il mese di giugno 1986, e di ottenere la firma dei detti documenti entro la fine del 1986. Per il periodo precedente all'entrata in vigore dei documenti summenzionati, che d'ora in poi verrà designato come «fase di preparazione», le Parti decidono:

Sezione 1 - *Finalità dell'intesa*

1.1. Gli sforzi congiunti hanno come finalità di preparare la costruzione ed il funzionamento della Fonte europea di luce di sincrotrone, in base allo studio Buras & Tazzari denominato «E.S.R.F.» (European Synchrotron Radiation Facility). E.S.R.P. (European Synchrotron Radiation Project) Ginevra, ottobre 1984.

1.2. Le Parti si adopereranno attivamente per far partecipare altri paesi europei ai loro sforzi congiunti.

1.3. Durante la fase di preparazione, i documenti dovranno essere predisposti tenendo conto delle decisioni da adottare, affinché le Parti ed altri potenziali partecipanti possano pervenire, entro la fine dell'anno 1986, a una decisione definitiva relativa alla costruzione della Fonte europea di luce di sincrotrone ed al suo successivo funzionamento.

1.4. Nell'ambito del presente accordo, si conviene di:

completare la definizione del progretto;

determinare il sito definitivo della Fonte europea di luce di sincrotrone a Grenoble;

procedere ai preventivi definitivi dei costi di costruzione e di quelli probabili del funzionamento;

stabilire le norme che regolano il finanziamento della costruzione e del funzionamento della Fonte europea di luce di sincrotrone;

predisporre i documenti concernenti le decisioni da prendere, ivi compresa la descrizione di tutti gli aspetti essenziali per la realizzazione della Fonte europea di luce di sincrotrone a livello scientifico, finanziario e tecnico, è di predisporre i documenti relativi alle licitazioni;

nominare un consiglio, un direttore generale, un gruppo sincrotrone ed un comitato consultivo scientifico, nonché un comitato consultivo impianto.

Sezione 2 - *Consiglio*

2.1. Il Consiglio sovrintende al lavoro del gruppo sincrotrone (sezione 4) e assicura che venga attuata la presente intesa al fine di creare le condizioni richieste per la costruzione della Fonte europea di luce di sincrotrone.

2.2. Esso è composto da rappresentanti delle Parti. Ogni Parte dispone di un voto. Rappresentanti di altri Paesi interessati a partecipare al progetto possono parteciparvi in qualità di osservatori. I rappresentanti delle Parti faranno di tutto per tener conto, nella misura del possibile, dei suggerimenti degli osservatori.

2.3. Spetta al Consiglio:

a) di nominare il direttore generale, e con il suo accordo, il direttore del progetto, il direttore della ricerca sperimentale e gli altri responsabili necessari ad alto livello;

b) di stabilire le norme finanziarie, e di definire i controlli ed i bilanci;

c) di riunire dei comitati per incarichi specifici in caso di necessità, ed in particolare un Comitato amministrativo e finanziario (CAF) che possa includere dei rappresentanti degli associati;

d) di nominare un comitato consultivo scientifico;

e) di nominare un comitato consultivo impianto su proposta del direttore generale;

f) di decidere del sito definitivo della Fonte europea di luce di sincrotrone nella regione di Grenoble;

g) di decidere riguardo alla progettazione tecnica definitiva ed alle stime finali del costo d'insieme su proposta del direttore generale;

h) di decidere di ogni provvedimento di rilievo da adottare che non rientri nella ordinaria amministrazione.

2.4. Le decisioni del Consiglio concernenti i paragrafi della sezione 2.3., *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), vengono adottate ad unanimità dei votanti. Per le altre decisioni, è richiesta una semplice maggioranza dei rappresentanti delle Parti. Tutte le decisioni oltrepassanti la durata della presente intesa, saranno sottoposte all'approvazione del futuro Consiglio della Fonte europea di luce di sincrotrone che dovrà essere costituito in applicazione degli strumenti legali costitutivi di detta Fonte.

2.5. Le Parti agenti di comune accordo, possono adottare decisioni urgenti; dette decisioni saranno oggetto di un rapporto alla riunione di Consiglio più vicina.

Sezione 3 - *Direttore generale ed altri quadri superiori*

3.1. Il direttore generale ed altri quadri superiori menzionati alla sezione 2.3. *a*), sono nominati, in un primo tempo, per la durata della fase di preparazione. Per tutta la durata della presente intesa, il direttore generale non deve sottoscrivere impegni che oltrepassino la durata della fase di preparazione, a meno che non vi sia autorizzato dal Consiglio.

3.2. Dopo che sia stata presa la decisione di costituire la Fonte europea di luce di sincrotrone, si prevede di prolungare l'incarico del direttore generale e degli altri quadri superiori menzionati alla sezione 2.3. *a*), mediante un contratto di cinque anni.

3.3. Il direttore generale è responsabile del progetto nei confronti del Consiglio, sia per quanto riguarda la preparazione che l'attuazione.

3.4. Il direttore generale deve sottoporre il progetto di bilancio al Consiglio per l'approvazione.

3.5. Egli deve sottoporre al Consiglio, in ognuna delle sue sessioni, un rapporto sull'avanzamento del lavoro del gruppo sincrotrone. Il rapporto dovrà includere in particolare un elenco delle attività scientifiche e tecniche intraprese dal gruppo sincrotrone, ed un prospetto di utilizzazione dei fondi.

3.6. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla sezione 1, il direttore generale è abilitato a predisporre tutti i contatti necessari al gruppo sincrotrone o ad avvalersi dei contatti esistenti per ottenere pareri, organizzare riunioni, e delegare incarichi a terzi sotto forma di contratti, in particolare per quanto riguarda lo studio e lo sviluppo di prototipi.

Sezione 4 - *Gruppo sincrotrone*

4.1. I membri del gruppo sincrotrone, ad eccezione dei membri menzionati nella sezione 2.3. *a*), sono nominati dal direttore generale, previa consultazione del direttore del progetto, e con l'assistenza degli enti nazionali delle Parti menzionati nella sezione 4.4., nonché di quella degli Stati aventi lo statuto di osservatore. Tutti i membri del gruppo sincrotrone sono posti sotto l'autorità del direttore generale. Il direttore generale deve, nelle sue scelte, tener conto del carattere multinazionale dell'impresa.

4.2. La missione del gruppo sincrotrone è di predisporre tutti i documenti richiesti dalle Parti per decidere riguardo alla costruzione della Fonte europea di luce di sincrotrone ed alla sua ulteriore utilizzazione. A tal fine, in particolare, la definizione del progetto sarà portata a termine e saranno stabiliti i preventivi dei costi di costruzione e di funzionamento.

4.3. Le Parti si accerteranno che gli enti nazionali di ricerca di cui alla sezione 4.4. mettano a disposizione del direttore generale, su sua proposta, il personale necessario per la fase di preparazione.

I costi corrispondenti sono inclusi nei costi di cui alla sezione 7.1.

4.4. Gli enti nazionali di ricerca menzionati nella presente intesa con il nome di associati, sono i seguenti:

Per la parte francese:

Commissariat à l'Energie Atomique (CEA);

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Per la parte tedesca:

Kernforschungzentrum;

Karlsruhe Gmh (KFK).

Per la parte italiana:

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Per la parte del Regno Unito:

Science and Engineering Research Council (SERC).

Ogni nuovo partecipante alla presente intesa dovrà designare uno o due enti nazionali di ricerca.

Sezione 5 - *Comitato consultivo scientifico*

5.1. Un comitato consultivo scientifico esprime il proprio parere su tutte le questioni scientifiche e tecniche concernenti la preparazione della Fonte europea di luce di sincrotrone, in particolare per quanto riguarda la definizione della macchina, degli impianti connessi e delle attrezzature sperimentali.

5.2. Il numero dei membri di detto Comitato è limitato ad un massimo di 20. Tutte le discipline scientifiche interessate vi saranno rappresentate in maniera adeguata. I membri di detto comitato saranno nominati dal Consiglio, su proposta delle Parti e degli Stati aventi lo statuto di osservatori.

5.3. Il comitato consultivo scientifico elegge, nel suo seno, un presidente.

Sezione 6 - *Comitato consultivo impianto*

Un comitato consultivo impianto sarà creato dal Consiglio. Detto comitato consiglia il direttore generale per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici di rilievo concernenti l'installazione. I membri di detto Comitato ed il suo presidente sono nomintati dal Consiglio, su proposta del direttore generale.

Sezione 7 - *Finanziamento*

7.1. I costi della fase di preparazione sono limitati ad un massimo di 30 milioni di franchi francesi (valore 1985). La ripartizione dei contributi relativa al loro finanziamento è la seguente:

40% a carico della parte francese;

30% a carico della parte tedesca;

15% a carico della parte italiana;

15% a carico della parte del Regno Unito.

7.2. In un primo tempo, i contributi dei nuovi partecipanti alla presente intesa porteranno ad una uguale riduzione dei contributi francesi e tedeschi, sino a che questi raggiungano tassi rispettivamente pari a 35% e 25%. Oltre detto limite, eventuali nuove partecipazioni comporteranno un riaggiustamento della ripartizione dei contributi.

Sezione 8 - *Nuovi partecipanti*

La presente intesa è aperta ad altri partecipanti. Le condizioni di partecipazione saranno definite tra le Parti e le Parti candidate.

Sezione 9 - *Entrata in vigore, durata, recesso*

La presente intesa entrerà in vigore alla data in cui sarà firmata dalle Parti, e terminerà il 31 dicembre 1986.

Qualora il periodo di preparazione debba prolungarsi oltre detta data, le Parti convengono di prolungare la presente intesa per una durata di sei mesi rinnovabile.

Tuttavia, dopo il 31 dicembre 1986, una Parte può notificare per iscritto la sua intenzione di recedere. Il recesso avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica.

FATTO a Bruxelles il 10 dicembre 1985 in quattro esemplari, ciascuno redatto in lingua italiana, francese, tedesca ed inglese.

In caso di contestazione, fa fede la versione in lingua francese.

(Seguono firme)

86A5516

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 luglio 1986:

Rinaldi Giovanni, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fazio Clara, notaio residente nel comune di Caulonia, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Paola, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione;

Podetti Diego, notaio residente nel comune di Saluzzo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Racconigi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Brugnoli Patrizia, notaio residente nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Boldrini Adriano, notaio residente nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Camerino, stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Todeschini Lorenzo, notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Caccetta Angelo, notaio residente nel comune di San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Coviello Incoronata, notaio residente nel comune di Laurenzana, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Tolve, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Alessandro Luigi, notaio in Calangianus, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Tempio Pausania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lorettu Cornelio, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Thiene, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1986:

il decreto ministeriale 10 luglio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Boldrini Adriano alla sede di Camerino, distretto notarile di Macerata.

86A5618

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il riconoscimento del carattere sostitutivo di attività industriale

Con decreto ministeriale 7 luglio 1986, è riconosciuto in provincia di Chieti il carattere sostitutivo all'attività industriale della Veta 86, con sede in Città S. Angelo (Pescara), a decorrere dal 19 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1986, è riconosciuto in provincia di Frosinone, il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Liritex, con sede in Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 10 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1986, è riconosciuto nel comune di Potenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Lucania resine,con sede in Potenza, a decorrere dal 13 maggio 1986.

86A5588

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione di associazioni nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 28 giugno 1986 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata Associazione tra produttori ortofrutticoli di Bari, con sede in Bari, via Tenente Casale n. 27, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 131 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1986 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata Associazione ortofrutticola molisana, con sede in Termoli (Campobasso), viale d'Italia n. 9, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 132 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1986 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata Associazione di produttori ortofrutticoli ed agrumari, Alto Tavoliere, con sede in San Severo, viale Matteotti n. 85, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 133 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1986 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata Associazione di produttori ortofrutticoli Valle Eleuterio, con sede in Palerrmo, via G. Ventura n. 5, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 136 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto provato.

86A5572

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cambiamento della forma giuridica della società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.r.l.», in Vicenza

Il decreto ministeriale 6 novembre 1976, con il quale la società «Cofid - Consulenze e operazioni fiduciarie S.p.a.», con sede in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, modificato con il decreto 30 novembre 1984, è ulteriormente modificato con decreto ministeriale 3 giugno 1986, nella parte relativa alla forma societaria, variata in «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

86A5583

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 50/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP numeri 53/1984, e 22/1985;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Betoptic - Alcon		
Coll 5 ml	25899/016	7420
Coll 10 ml	25899/028	9015
Colpogyn - Angelini		
6 applicatori monodose	25851/015	7445
Doridamina - Angelini		
30 cpr 150 mg	25918/018	112460

ALLEGATO *A*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Dobetin - Angelini		
"1000 BI" IM 5 F 2 ml	3785/072	2575
MODIFICHE MISTE		
Tachipirina - Angelini		
20 cpr 500 mg	12745/093	1865

ALLEGATO *B*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
NUOVE CONFEZIONI		
Fitostimoline - Damor		
10 ovuli vaginali 3,5 g	9115/054	7655

86A5522

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo motodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983 e n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100:h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sara efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B*, *C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO *B*-6/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Talacort - Bergamon		
crema 30 g	25805/019	8190
pom 30 g	25805/021	8190
ung 30 g	25805/033	8190

ALLEGATO *B*-6/MOD.

CATEGORIE

Betadine ginecologico P- Chinoin		
5 fl+5 f+5 irr	23907/025	8405
Disintox - Irbi		
b12 os 10 fl 10 ml	10964/183	8915

SERIE

Danatrol - Winthrop		
30 cps 50 mg	25021/039	15670
Micos - Agips		
3 ovuli vag 150 mg	25425/099	6860
6 ovuli vag 150 mg	25425/101	12875

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Atoxan - Lagap		
os 8 fl 10 ml	13592/023	3210
Eparbolic - Farm. Erba		
os 10 fl 10 ml	19290/028	3595
Febiol - Biologici It		
os 10 fl 15 ml	15129/048	4010
Ferro Angelini - Angelini		
os 12 fl 10 ml	14483/022	3830

ALLEGATO *C*-8/N.R.

Impromen - Janssen		
30 cpr 1 mg	26017/018	4860
30 cpr 5 mg	26017/020	14485
30 cpr 10 mg	26017/032	26515
os gtt 30 ml 2 mg/ml	26017/057	6830
os gtt 30 ml 10 mg/ml	26017/069	26080

ALLEGATO *C*-8/MOD.

SERIE

Iduridin - Ayerst Ital.		
soluz 40% 5 ml	25383/023	52500

86A5523

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1986, registro n. 11, foglio n. 271, con il quale è stato assegnato un posto di agente tecnico (area tecnico-scientifica), quarta qualifica funzionale presso la prima cattedra di clinica dermatologica, istituto di clinica dermosifilopatica, facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che l'esatta denominazione della cattedra cui è stato assegnato il posto predetto è «prima cattedra di clinica dermosifilopatica»;

Vista la nota n. 750 del 26 febbraio 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di agente tecnico di ruolo in prova (area tecnico-scientifica) (quarta qualifica funzionale) presso la prima cattedra di clinica dermosifilopatica, istituto di clinica dermosifilopatica, facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottoufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottoufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto della prima cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 3 maggio 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 112

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: prova di cultura generale su argomento di carattere sanitario.

Prova pratica: esami di laboratorio più comuni in chimica clinica, con particolare riguardo alla dermopatologia.

Prova orale: verterà sugli argomenti trattati nelle prove scritta e pratica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

I... sottoscritt... .... (*A*) nat... a .... (provincia di ....) il ....(1) e residente in................................. (provincia di..............................) via ...., chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso la prima cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 25 luglio 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in................................... (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A5628

Concorso a sei posti di assistente amministrativo presso l'Università della Tuscia di Viterbo

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e in particolare l'allegato *C* concernente le riserve;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983, con il quale è approvato il regolamento per lo svolgimento di concorsi pubblici di accesso ai singoli profili professionali delle qualifiche funzionali;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per l'anno 1986);

Vista la ministeriale n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale, a seguito dell'applicazione della legge n. 444/1985, sono stati assegnati a questa Università sei posti di segretario amministrativo ex carriera di concetto (sesto livello funzionale);

Vista la deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo, n. 1488 del 12 ottobre 1984;

Vista la nota ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale è stata autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente amministrativo in prova (sesto livello), area funzionale amministrativo-contabile presso il rettorato dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, di cui due posti riservati al personale non docente universitario proveniente dalla quinta qualifica con cinque anni di anzianità ed in possesso del diploma di cui al punto *a)* del successivo art. 2.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 il limite massimo di età è elevato ad anni 55; a tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso idoneo documento, in carta libera, attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi, via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di partecipazione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattilografata);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito o dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (dichiarazione da rendersi anche se negativa);

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) l'eventuale appartenenza alla quinta qualifica funzionale, specificando l'Università di appartenenza e l'anzianità di qualifica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma del decreto ministeriale 20 maggio 1983, sarà nominata dal rettore con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte vertenti su nozioni di diritto civile e nozioni di diritto amministrativo e/o costituzionale ed una prova orale sulle materie delle prove scritte, su nozioni di contabilità di Stato e sull'ordinamento delle Università.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che saranno indicati nelle lettere di convocazione ai candidati ammessi al concorso, con raccomandata A.R.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché le norme di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato: l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che intendono far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi, via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte. I candidati che intendono avvalersi dei predetti titoli, che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre altresì il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al rettore dell'Università degli studi di Viterbo una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato la prova orale.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione universitaria procederà a nominare i vincitori del concorso medesimo, secondo le norme di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 13.

I vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine e con le modalità fissate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23 (trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione), i sottoelencati documenti (tali documenti redatti su carta legale in vigore si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo e autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alla lista di leva;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi da lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Il vincitore del concorso che sia dipendente statale di ruolo può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso è tenuto a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

Il vincitore del concorso che si trovi alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa può presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;
estratto dell'atto di nascita;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonché le disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati assistenti amministrativi in prova - area funzionale amministrativo-contabile (sesto livello), con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni di un vincitore, l'amministrazione ha la facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 agosto 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Viterbo, addì 10 marzo 1986

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 3 maggio 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 58

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da inviarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 VITERBO

Il sottoscritto.......................... (1), nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente in........... c.a.p. .... (provincia di.....................)
via .... n. .... tel. ....,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a sei posti di assistente amministrativo (sesta qualifica funzionale), presso l'Università degli studi della Tuscia, indetto con decreto rettorale del 10 marzo 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è in possesso di (titolo di studio).......................................; conseguito presso l'istituto .... il ....;

4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico in corso (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali:.. (3);

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:..;

9) di appartenere alla quinta qualifica funzionale presso l'Università di.. a decorrere dal .... (4).

Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:

nome e cognome..;
via .... n. .... tel. ....;
c.a.p. .... città .... (provincia ....).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età (35 anni) previsto dal bando di concorso, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti. Indicare anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Da rendersi solo in quanto il candidato appartiene alla quinta qualifica funzionale.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

N.B. — L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle predette dichiarazioni comporta l'esclusione dal presente concorso. Le predette dichiarazioni vanno rese anche se negative.

86A5595

Concorso ad un posto di assistente contabile presso l'Università della Tuscia di Viterbo

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1977, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 ed in particolare l'allegato *C* concernente le riserve;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983, con il quale è approvato il regolamento per lo svolgimento di concorsi pubblici di accesso ai singoli profili professionali delle qualifiche funzionali;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per l'anno 1986);

Vista la nota ministeriale n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale, a seguito dell'applicazione della legge n. 444/1985, è stato assegnato a questa Università un posto di ragioniere, ex carriera di concetto di ragioneria (sesto livello funzionale);

Vista la nota ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale è stata autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Accertata la disponibilità del posto;

Considerato che non devesi procedere ad alcuna riserva a favore del personale appartenente alla quinta qualifica;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, sezione controllo, n. 1488 del 12 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente contabile (sesto livello), area funzionale amministrativo-contabile, presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da Istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione, analista contabile, ovvero di operatore commerciale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per gli appartenenti all categorie protette dalla legge n. 482/1968 il limite massimo di età è elevato ad anni 55, a tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso idoneo documento, in carta libera, attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta la esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, deve essere indirizzata o fatta pervenire al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi, via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termime perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimeno oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto (con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo a rilasciato);

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impieguti presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nomintata e composta ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una vertente su nozioni di ragioneria generale dello Stato ed una tecnico-pratica su nozioni di contabilità, ed una prova orale sulle materie delle prove scritte, su nozioni di diritto amministrativo e sull'ordinamento dell'università.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che saranno indicati nelle lettere di convocazione ai candidati ammessi al concorso, con raccomandata A.R.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché le norme di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Le sedute della commissone esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato: l'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che intendono far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrano presentare al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi, via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte.

I candidati che intendono avvalersi dei predetti titoli, che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre altresì il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al rettore dell'Università degli studi di Viterbo una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato la prova orale.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 12.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione universitaria procederà a nominare in prova il vincitore del concorso medesimo, secondo le norme di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine e con le modalità fissate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23 (trenta giorni dal ricevimeto di apposita comunicazione), i sottoelencati documenti (tali documenti redatti su carta legale in vigore si considerano prodotti in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del'originale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alla lista di leva;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi da lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Il vincitore del concorso che sia dipendente statale di ruolo può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso è tenuto a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

Il vincitore del concorso che si trovi alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa può presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;
estratto dell'atto di nascita;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonché le disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 15.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato assistente contabile in prova (sesto livello), area funzionale amminitrativo-contabile, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina per il sesto livello funzionale.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 agosto 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Viterbo, addì 10 marzo 1986

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 3 maggio 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 59

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 VITERBO

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
c.a.p. .... (provincia di ....)
via .... n. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a un posto di assistente contabile (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli Studi della Tuscia indetto con decreto rettorale del 10 marzo 1986.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massmo di età perché (2) ....;
2) è cittadino italiano;
3) è in possesso di.......................... (titolo di studio) .... conseguito presso l'istituto .... il.......................;
4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico in corso (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali: (3) ....);
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .... (oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....

Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:

nome e cognome ....;
via .... n. .... tel......./...............;
c.a.p. .... città....................... (provincia ....);

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età (35 anni) previsto dal bando di concorso, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti. Indicare anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incarico dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

N.B. — L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle predette dichiarazioni comporta l'esclusione dal presente concorso.
Le predette dicharazioni vanno rese anche se negative.

86A5597

Concorso a cinque posti di operatore tecnico presso l'Università della Tuscia di Viterbo

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15, primo comma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 ed in particolare l'allegato *C* concernente le riserve;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983, con il quale è approvato il regolamento per lo svolgimento di concorsi pubblici di accesso ai singoli profili professionali delle qualifiche funzionali;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per l'anno 1986);

Vista la nota ministeriale n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale, a seguito dell'applicazione della legge n. 444/1985, sono stati assegnati a questa Università cinque posti della ex carriera degli operai specializzati;

Vista la nota ministeriale prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale è stata autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Accertata la disponibilità dei posti;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, sez. controllo, n. 1488 del 12 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per complessivi cinque posti di operatore tecnico in prova (quinto livello) area funzionale tecnico-scientifica, presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, così suddisivi:

A) un posto per le mansioni di addetto alle macchine agricole e motrici, operatrici e semoventi per arature, preparazione di letti, semine, concimazioni, raccolte, ecc.;

B) quattro posti per le mansioni di manutentore elettromeccanico.

Due posti di quelli di cui al punto *B)* sono riservati al personale proveniente dalla quarta qualifica con cinque anni di anzianità ed in possesso del titolo di studio di cui al punto *a)* del successivo art. 2.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio:

qualifica punto *A)* art. 1: diploma di istruzione secondaria di 1° grado più il diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerenti i motori diesel o i motori in generale o la meccanica dei motori in generale più la patente di guida «D».

qualifica punto *B)* art. 1: diploma di istruzione secondaria di primo grado più il diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente la meccanica o l'elettrotecnica o l'elettromeccanica o l'elettronica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo la elevazione consentita dalle norme vigenti.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 il limite massimo di età e elevato ad anni 55: a tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso idoneo documento, in carta libera, attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporta la esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissone al concorso, una per i posti di cui al punto *A)* dell'art. 1 ed, eventualmente, un'altra per i posti di cui al punto *B*) dell'art. 1, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi, via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) per quali posti intendano concorrere: punto *A)* art. 1 o punto *B)* art. 1;

b) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

c) la data e il luogo di nascita;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) i titoli di studio posseduti (con l'indicazione dell'anno in cui sono stati conseguiti e della scuola che li ha rilasciati);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militare (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

m) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'amissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

n) l'eventuale appartenenza alla quarta qualifica funzionale, specificando l'Università di appartenenza e l'anzianità di qualifica;

o) il possesso della patente di guida «D», specificando la data del rilascio e la prefettura che l'ha rilasciata. (Dichiarazione da rendere solo per coloro che partecipano al concorso di cui alla lettera *A)* art. 1 del bando);

p) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra, l'omissione di una sola di esse determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata e composta ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova pratica così come sotto specificato:

posti di cui al punto *A)* art. 1 del bando: prova di guida di un trattore con dimostrazione pratica della conoscenza del funzionamento del motore;

posti di cui al punto *B)* art. 1 del bando: prova pratica di montaggio di circuiti elettrici, con dimensionamento dei conduttori e degli organi di intercettazione.

La prova pratica si svolgerà nel luogo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nelle lettere di convocazione ai candidati ammessi al concorso, con raccomandata A.R.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché le norme di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

I candidati che intendano far valere titoli di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova pratica.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati allo stesso indirizzo di cui all'art. 3 del presente bando.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al rettore dell'Università degli studi di Viterbo, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato la prova pratica.

Art. 9.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà le graduatorie generali di merito, una per il posto di cui al punto *A)* art. 1 ed una per i posti di cui al punto *B)* art. 1, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita dai candidati nella rispettiva prova pratica.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediate avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Ultimate le prove di concorso, l'amministrazione universitaria procederà a nominare i vincitori del concorso medesimo secondo le norme di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 11.

I vincitori del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato n. 1 - 01100 Viterbo, entro il termine e con le modalità fissate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23, art. 23 (trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione), i sottoelencati documenti (tali documenti redatti in carta legale in vigore si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante):

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale dei titoli di studio o copia autenticata di essi, ovvero i documenti rilasciati dalle competenti autorità scolatiche in sostituzione degli originali;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale o dal medico militare;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi da lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

10) copia autentica della patente di guida «D» (solo per il vincitore di cui al punto *A)* art. 1 del presente bando).

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto riguarda il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) devono essere inoltre in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici, previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato ed in regola con le leggi sul bollo.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonché le disposizioni di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 13.

I vincitori del concorso in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina ad operatore tecnico in prova (quinto livello), area funzionale tecnico-scientifica, presso l'Università degli studi della Tuscia, con diritto al trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Viterbo, addì 10 marzo 1986

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 3 maggio 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 53

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 VITERBO

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in............ c.a.p. .... (provincia di..................) via .... n. .... tel. ....; chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per complessivi cinque posti di operatore tecnico (quinta qualifica funzionale) e specificatamente per.......................... (2) presso l'Università degli studi della Tuscia indetto con decreto rettorale del 10 marzo 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è in possesso di licenza di scuola media di primo grado conseguita presso la scuola media...................... il ....e di titolo di studio professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978 art. 14, conseguito il .... presso la scuola .... inerente la seguente specializzazione:........;

4) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . ...);

5) non ha riportato condane penali e non ha procedimenti penali a carico in corso (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali: (4) ....);

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:.............................. (oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:..;

9) di appartenere alla quarta qualifica funzionale presso l'Università di.. a decorrere dal .... (5).

10) di essere in possesso di patente di guida «D» rilasciata dalla prefettura di .... in data.......................... (6).

Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:

nome e cognome..;
via .... n. .... tel. ..../...................;
c.a.p. .... città .... (provincia ....).

Data, ...

Firma (7) ....

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Specificare se la domanda viene fatta per il posto di cui al punto *A)*, art. 1, oppure i posti di cui al punto *B)* art. 1.

(3) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età (35 anni) previsto dal bando di concorso, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso.

(4) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti. Indicare anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(5) Da rendersi solo in quanto il candidato appartiene alla quarta qualifica funzionale e partecipa al concorso per i posti di cui al punto *B)*, art. 1.

(6) Da rendersi solo per coloro che partecipano al concorso per il posto di cui al punto *A)*, art. 1, del bando.

(7) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

N.B. — L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle predette dichiarazioni comporta l'esclusione dal presente concorso. Le predette dichiarazioni vanno rese anche se negative.

86A5596

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di merito di concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1985, registro n. 11 Difesa, foglio n. 137, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1983.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 184, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito - ruolo ufficiali chimici-farmacisti, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1985, registro n. 25 Difesa, foglio n. 82, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1985, registro n. 31 Difesa, foglio n. 161, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissari, dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1985, registro n. 28 Difesa, foglio n. 398, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato a giovani laureati, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 175, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, registro n. 27 Difesa, foglio n. 176, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1985, registro n. 28 Difesa, foglio n. 396, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1985, registro n. 28 Difesa, foglio n. 395, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1985, registro n. 31 Difesa, foglio n. 147, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1985, registro n. 28 Difesa, foglio n. 397, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1985, registro n. 28 Difesa, foglio n. 98, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventidue sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1984.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 45 del 9 novembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1985, registro n. 28 Difesa, foglio n. 106, che approva la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai brigadieri in servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1984.

86A5601

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli, a dieci posti di fattorino da conferire nel Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 5° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13 del 1° luglio 1985, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1984, n. 5777, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1985, reg. n. 18, foglio n. 125, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per titoli, a dieci posti di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria), bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, da conferire nel Lazio.

86A5509

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI TRA LE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E PUGLIA.

Concorso per l'ammissione di venticinque aspiranti divulgatori polivalenti al secondo corso di formazione, istituito in applicazione del regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

È bandito dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni Basilicata, Calabria e Puglia (C.I.F.D.A.) un concorso per l'ammissione di venticinque aspiranti divulgatori agricoli polivalenti al secondo corso di formazione, ripartiti tra le Regioni interessate nel modo seguente:

	Posti numero
	—
Regione Basilicata	7
Regione Puglia	18
Totale . . .	25

Al corso, a carattere residenziale presso la sede del consorzio e della durata di almeno nove mesi e comunque di 215 giorni effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o medicina veterinaria oppure diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agrotecnico abbinati, questi ultimi due, ad un'esperienza professionale effettiva di almeno un anno nei campi di attività previsti dal bando di concorso (conduzione aziendale, informazione, divulgazione, formazione professionale e sperimentazione in agricoltura).

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando, dovranno essere presentate alla regione nel cui territorio il candidato intenderà esercitare la sua attività — ed ai recapiti riportati di seguito — entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto di bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e foreste - Via Anzio, 44 - 85100 Potenza;

regione Puglia - Assessorato agricoltura - Palazzo agricoltura - 70100 Bari.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli assessorati all'agricoltura delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi assessorati forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà, inoltre, inviato anche agli assessorati all'agricoltura di tutte le altre regioni, siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, e alle province autonome della Repubblica italiana per la pubblica affissione presso gli assessorati medesimi, nonché ai consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/79.

86A5727

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di coadiutore di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri presso l'unità sanitaria locale n. 61

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale (uffico concorsi) dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

86A5722

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri presso l'unità sanitaria locale n. 37.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri presso l'unità sanitaria locale n. 37.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - uffico concorsi dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

86A5723

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 167 del 21 luglio 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti nella qualifica funzionale.

Istituto nazionale di fisica naturale: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di operatore e ad un posto di assistente.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221